



COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione di 66 allievi ufficiali del ruolo normale – comparti ordinario e aeronavale all'Accademia della Guardia di finanza, per l'anno accademico 2019/2020.

IL COMANDANTE GENERALE

VISTO il Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

VISTO l'articolo 5, comma 1, del regio decreto legge 4 ottobre 1935, n. 1961, recante *"Modificazioni alle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali e dei sottufficiali della regia Guardia di finanza"*, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 75;

VISTA la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni, recante *"Ordinamento del Corpo della Guardia di finanza"*;

VISTI il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante *"Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale del Trentino-Alto Adige"*, e il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, recante *"Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego"*;

VISTI il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante *"Disciplina dell'imposta di bollo"*, e l'articolo 19 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente *"Esenzione dall'imposta di bollo per copie conformi di atti"*;

VISTA la legge 18 dicembre 1973, n. 836, recante *"Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali"* e, in particolare, l'articolo 29;

VISTI gli articoli 316, 317 e 320 del Codice Civile;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante *"Istituzione del servizio sanitario nazionale"*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, recante *"Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari"*;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 370, recante *"Esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le amministrazioni pubbliche"*;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante *"Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione"*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, concernente *"Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi"*;

VISTO il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni e integrazioni, recante *"Attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza"*;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni e integrazioni, recante *"Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo"*;

VISTA la legge 16 giugno 1998, n. 191, recante *"Modifiche e integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica"*;

VISTA la legge 31 marzo 2000, n. 78, e, in particolare, l'articolo 4, recante *"Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia"*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, recante *"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)"*;

VISTA la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente *"Istituzione del servizio civile nazionale"*;

VISTO il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, e successive modificazioni e integrazioni, recante *"Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78"*;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, concernente *"Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)"*;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante *"Codice dell'amministrazione digitale"*;

VISTO l'articolo 66, comma 9-bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, e successive modificazioni, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, recante *"Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la*

semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria";

VISTO l'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante *"Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile"* concernente l'eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento dei documenti in forma cartacea;

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante *"Codice dell'ordinamento militare"*;

VISTI gli articoli 583, 584, 586 e 587 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, concernenti l'accertamento dell'idoneità ai servizi di navigazione aerea;

VISTA la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante *"Modifica all'articolo 635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco"*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, recante regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in attuazione della legge 12 gennaio 2015, n. 2;

VISTO il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante *"Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"*;

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante *"Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)"*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2014 recante *"Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), nonché dei tempi e delle modalità di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese"*;

VISTO il decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni e integrazioni, concernente *"Regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneità al servizio nella Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380"*;

VISTO il decreto ministeriale 29 ottobre 2001 e successive modificazioni, concernente l'individuazione dei titoli di studio e degli ulteriori requisiti richiesti per la partecipazione ai concorsi per ufficiali del Corpo;

VISTO il decreto ministeriale 16 settembre 2003, e successive modificazioni e integrazioni, recante *"Elenco delle imperfezioni ed infermità che sono causa di non idoneità ai servizi di navigazione aerea e criteri da adottare per l'accertamento e la valutazione ai fini dell'idoneità"*;

VISTO il decreto ministeriale 5 marzo 2004, n. 94, recante *"Regolamento concernente le modalità di svolgimento dei corsi di formazione per l'accesso ai ruoli normale, aeronavale, speciale e tecnico-logistico-amministrativo degli ufficiali della Guardia di finanza, ivi comprese quelle di formazione delle graduatorie, nonché le cause e le procedure di rinvio e di espulsione"*;

VISTA la determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza n. 98635, datata 26 marzo 2008, e successive modificazioni e integrazioni, registrata all'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il 28 marzo 2008, al n. 3286, concernente l'attribuzione di specifiche competenze alle varie Autorità gerarchiche del Corpo;

VISTA la determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza n. 188523, datata 25 giugno 2013, e successive modificazioni e integrazioni, concernente le modalità per lo svolgimento dell'accertamento dell'idoneità attitudinale al servizio nel Corpo della guardia di finanza nei confronti degli aspiranti all'arruolamento;

VISTE le *"Linee guida per l'implementazione del nuovo sistema addestrativo per il conseguimento del brevetto di pilota militare – edizione giugno 2013 (Integrated Pilot Training System 2020)"*, approvate dal Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare;

VISTO il decreto del Comandante Generale della Guardia di finanza n. 45755, datato 17 febbraio 2015, riguardante le direttive tecniche da adottare ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del citato decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni e integrazioni;

RITENUTO di dover riservare dei posti in favore dei candidati in possesso dell'attestato di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e dei candidati appartenenti a una delle categorie di cui all'articolo 2151, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 66/2010;

CONSIDERATA l'opportunità che alle prove concorsuali successive a quella preliminare venga ammesso un numero di concorrenti idonei sufficiente, comunque, a garantire una adeguata e rigorosa selezione nonché la copertura dei posti messi a concorso,

D E T E R M I N A

Art. 1 Posti a concorso

1. È indetto per l'anno accademico 2019/2020 un pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di 66 allievi ufficiali del ruolo normale – comparti ordinario e aeronavale all'Accademia della Guardia di finanza.
2. I posti disponibili sono così ripartiti:
 - a) 58 (cinquantotto) sono destinati al comparto ordinario di cui:
 - 1) 1 (uno) è riservato ai candidati in possesso dell'attestato di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o superiore;
 - 2) 1 (uno) è riservato al coniuge, ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio;
 - b) 8 (otto) sono destinati al comparto aeronavale di cui:
 - 1) 4 (quattro) alla specializzazione "pilota militare";
 - 2) 4 (quattro) alla specializzazione "comandante di stazione e unità navale".
3. I concorrenti possono presentare domanda di partecipazione per uno solo dei predetti comparti e specializzazioni.

4. Lo svolgimento del concorso comprende:
 - a) prova preliminare consistente in *test* logico-matematici e culturali (eventuale per il comparto aeronavale);
 - b) prova scritta di cultura generale;
 - c) prove di efficienza fisica;
 - d) accertamento dell'idoneità psico-fisica;
 - e) accertamento dell'idoneità attitudinale;
 - f) prove orali;
 - g) prova facoltativa di una lingua straniera;
 - h) prova facoltativa di informatica;
 - i) valutazione dei titoli;
 - j) visita medica di controllo per i concorrenti per la specializzazione "pilota militare";
 - k) accertamento dell'idoneità al pilotaggio per i concorrenti per la specializzazione "pilota militare";
 - l) visita medica di incorporamento.
5. Il corso di Accademia ha inizio nella data stabilita dal Comando Generale della Guardia di finanza e ha durata triennale (da frequentare, per due anni, nella qualità di allievo ufficiale e, per un anno, con il grado di sottotenente).

Alla fine del triennio, i sottotenenti sono ammessi al corso di Applicazione, di durata biennale (da frequentare, per un anno, nel grado di sottotenente e, per un anno, nel grado di tenente).
6. Il Corpo della guardia di finanza si riserva la facoltà di revocare il bando di concorso, di sospendere o di rinviare le prove concorsuali, di modificare, fino alla data di approvazione delle rispettive graduatorie uniche di merito, il numero dei posti a concorso, di sospendere l'ammissione al corso di formazione dei vincitori, in ragione del numero di assunzioni complessivamente autorizzate dall'Autorità di Governo, nonché di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili.

Art. 2

Requisiti e condizioni per l'ammissione al concorso

1. Possono partecipare al concorso:
 - a) gli ispettori, i sovrintendenti, gli appuntati e i finanziari del Corpo che:
 - 1) alla data del 1° gennaio 2019, non abbiano superato il giorno del compimento del ventottesimo anno di età e, quindi, siano nati in data non antecedente al 1° gennaio 1991;
 - 2) non siano stati prosciolti, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate e di polizia, se concorrenti per il comparto aeronavale:
 - (a) specializzazione "pilota militare", per inattitudine al volo;
 - (b) specializzazione comandante di stazione e unità navale per inattitudine alla navigazione;

- 3) se in servizio permanente, non siano stati dichiarati non idonei all'avanzamento ovvero, se dichiarati non idonei all'avanzamento, abbiano successivamente conseguito un giudizio di idoneità e siano trascorsi almeno cinque anni dalla dichiarazione di non idoneità, ovvero non abbiano rinunciato all'avanzamento nell'ultimo quinquennio;
 - 4) non siano imputati, non siano stati condannati né abbiano ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 c.p.p. per delitti non colposi, né siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
 - 5) non abbiano riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni disciplinari più gravi della consegna;
 - 6) non siano sottoposti a un procedimento disciplinare di corpo da cui possa derivare l'irrogazione di una sanzione più grave della consegna, a un procedimento disciplinare di stato o a un procedimento disciplinare ai sensi dell'articolo 17 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale;
 - 7) non siano sospesi dall'impiego o non siano in aspettativa;
- b) i cittadini italiani che:
- 1) abbiano, alla data del 1° gennaio 2019, compiuto il diciassettesimo anno di età e non superato il giorno del compimento del ventiduesimo anno di età, vale a dire siano nati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1997 e il 1° gennaio 2002, estremi inclusi;
 - 2) abbiano, se minorenni alla data di presentazione della domanda, il consenso dei genitori o del genitore esercente in via esclusiva la potestà o del tutore per contrarre l'arruolamento volontario nella Guardia di finanza;
 - 3) siano in possesso dei diritti civili e politici;
 - 4) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero prosciolti, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate e di polizia, a esclusione dei proscioglimenti, se concorrenti per:
 - (a) il comparto ordinario, per inattitudine al volo o alla navigazione
 - (b) il comparto aeronavale:
 - (1) specializzazione pilota militare, per inattitudine alla navigazione;
 - (2) specializzazione comandante di stazione e unità navale, per inattitudine al volo;
 - 5) non siano stati ammessi a prestare il servizio civile nazionale quali obiettori di coscienza, ovvero abbiano rinunciato a tale *status*, ai sensi dell'articolo 636, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
 - 6) non siano stati dimessi, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze armate e di polizia;
 - 7) non siano stati rinviati o espulsi da corsi di formazione dell'Accademia del Corpo della guardia di finanza;
 - 8) non siano imputati, non siano stati condannati né abbiano ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 c.p.p. per delitti non colposi, né siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione;

- 9) siano in possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria. A tal fine, il Corpo della guardia di finanza accerta, d'ufficio, l'irreprensibilità del comportamento del candidato in rapporto alle funzioni proprie del grado da rivestire. Sono causa di esclusione dall'arruolamento anche l'esito positivo agli accertamenti diagnostici, la guida in stato di ebbrezza costituente reato, l'uso o la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo non terapeutico, anche se saltuari, occasionali o risalenti.
2. Tutti i candidati devono possedere, inoltre, un diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l'iscrizione a corsi di laurea previsti dalle Università statali o legalmente riconosciute.
3. Possono partecipare anche coloro che, pur non essendo in possesso del previsto diploma alla data di scadenza per la presentazione delle domande, lo conseguano nell'anno scolastico 2018/2019.
4. I requisiti, se non diversamente indicato, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo previsto per la presentazione della domanda e alla data dell'incorporamento, pena l'esclusione dal concorso.
5. Non si applicano gli aumenti dei limiti di età previsti per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Art. 3

Domanda di partecipazione

1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata esclusivamente mediante la procedura telematica disponibile sul portale attivo all'indirizzo "concorsi.gdf.gov.it", seguendo le istruzioni del sistema automatizzato, entro le ore 12:00 del trentunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^a Serie Speciale.
2. I concorrenti, che devono essere in possesso di un *account* di posta elettronica certificata ("P.E.C."), dopo essersi registrati al portale, potranno accedere, tramite la propria area riservata, al *form* di compilazione della domanda di partecipazione.
3. Ultimata la compilazione dell'istanza:
 - a) gli utenti che accedono con S.P.I.D. (Sistema Pubblico di Identità Digitale) concluderanno la presentazione della domanda di partecipazione seguendo la relativa procedura automatizzata;
 - b) i restanti utenti registrati al portale effettueranno il salvataggio in locale del PDF generato dal sistema che, una volta stampato, corredato per esteso dalla propria firma autografa e scansionato, dovrà essere caricato a sistema, mediante l'apposita funzione "*upload*", unitamente alla scansione fronte-retro del documento di riconoscimento in corso di validità. Il sistema consentirà, quindi, di verificarne il corretto inserimento e di concludere, inderogabilmente entro il termine di cui al comma 1, la procedura di presentazione dell'istanza.
4. Il concorrente che alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso sia minorenne dovrà:
 - a) registrarsi al portale indicando un indirizzo di posta elettronica certificata in uso a uno dei componenti del nucleo familiare esercente la potestà genitoriale o, in mancanza, al tutore;
 - b) effettuare, al termine della procedura di compilazione dell'istanza, il salvataggio in

locale del PDF generato dal sistema che, una volta stampato, corredato per esteso dalla firma autografa del candidato e, a pena di nullità, da entrambi i genitori o dal solo genitore esercente in via esclusiva la potestà genitoriale, o in mancanza, dal tutore ai fini dell'assenso a contrarre l'arruolamento e dell'autorizzazione all'esecuzione di esami clinici e strumentali utili all'accertamento dell'idoneità fisica e attitudinale, dovrà essere scansionato e caricato a sistema, mediante l'apposita funzione "upload", unitamente alla scansione fronte-retro del proprio documento di riconoscimento in corso di validità e di quelli degli ulteriori sottoscrittori.

Nel caso di assenso/autorizzazione di entrambi i genitori, il candidato avrà cura di scansionare, su un unico *file*, i relativi documenti di riconoscimento in corso di validità.

Il sistema consentirà, quindi, di verificare il corretto inserimento dei *file* richiesti e di concludere la procedura di presentazione dell'istanza.

5. I candidati, ove richiesto in sede di prima prova concorsuale, dovranno fornire il numero identificativo dell'istanza ("*ID istanza*") rinvenibile attraverso la funzione "visualizza istanza" presente nella propria area riservata del portale nonché comunicato sulla propria casella di posta elettronica certificata.
6. In caso di problematiche di natura tecnica del sistema informatico, verificatesi nell'ultimo giorno utile per la presentazione della domanda di partecipazione e accertate dall'Amministrazione, sarà considerata comunque valida l'istanza presentata dal candidato utilizzando il modello riportato in allegato 1, corredato per esteso dalla propria firma autografa e inviato, unitamente alla scansione fronte/retro del proprio documento di riconoscimento in corso di validità, all'indirizzo di posta elettronica certificata *concorsoRN2019@pec.gdf.it* entro il termine di cui al comma 1.

Qualora l'istanza sia presentata da un candidato minorenne, il modello dovrà essere sottoscritto dallo stesso e, a pena di nullità, da entrambi i genitori o dal solo genitore esercente in via esclusiva la potestà genitoriale, o in mancanza, dal tutore ai fini dell'assenso a contrarre l'arruolamento e dell'autorizzazione all'esecuzione di esami clinici e strumentali utili all'accertamento dell'idoneità fisica e attitudinale. L'istanza dovrà essere corredata, in tal caso, anche dalla scansione fronte/retro del documento di riconoscimento in corso di validità di chi esercita la potestà genitoriale.

7. I militari del Corpo in servizio che presentano l'istanza di partecipazione ne daranno comunicazione scritta, per i profili di competenza, al Reparto dal quale dipendono direttamente per l'impiego. Per i militari in forza al Comando Generale la comunicazione scritta deve essere inviata al Quartier Generale.

I militari che risultano assegnati ad una Sezione di Polizia Giudiziaria presso una Procura della Repubblica dovranno tempestivamente notificare della partecipazione al concorso anche l'Autorità Giudiziaria dalla quale funzionalmente dipendono. Dell'avvenuto adempimento dovrà essere fornita apposita dichiarazione al Reparto dal quale dipendono direttamente per l'impiego.

8. Le domande di partecipazione presentate tramite il portale attivo all'indirizzo "*concorsi.gdf.gov.it*" o secondo le modalità di cui al comma 6, potranno essere modificate esclusivamente entro il termine di cui al comma 1.
9. Eventuali variazioni di recapiti, di stato civile, di Reparto di appartenenza e grado (se appartenenti al Corpo) intervenute successivamente al termine di cui al comma 1 dovranno essere comunicate all'indirizzo di posta elettronica certificata *concorsoRN2019@pec.gdf.it*.

Art. 4
Elementi da indicare nella domanda

1. Il candidato deve indicare nella domanda:
 - a) cognome, nome, codice fiscale, sesso, data e luogo di nascita;
 - b) se concorrente per i posti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), la specializzazione per cui intende concorrere;
 - c) il possesso della cittadinanza italiana;
 - d) lo stato civile e il numero degli eventuali figli a carico;
 - e) di essere iscritto (per i candidati maggiorenni) nelle liste elettorali del comune di residenza e di godere dei diritti civili;
 - f) di non essere imputato, non essere stato condannato né aver ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 c.p.p. per delitti non colposi né essere o essere stato sottoposto a misure di prevenzione;
 - g) il titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado di cui è in possesso e l'Istituto presso il quale è stato conseguito. Coloro che, pur non essendo in possesso del previsto diploma alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, lo conseguano nell'anno scolastico 2018/2019 dovranno indicare l'Istituto presso il quale sarà conseguito e il relativo indirizzo;
 - h) se militare alle armi, il grado e il Reparto di appartenenza (i militari del Corpo devono indicare la matricola meccanografica, il grado e il Reparto cui sono in forza);
 - i) di non essere stato ammesso a prestare il servizio civile nazionale quale obiettore di coscienza ovvero di aver rinunciato a tale *status*, ai sensi dell'articolo 636, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
 - j) se appartenente ai ruoli ispettori, i sovrintendenti, gli appuntati e i finanziari:
 - 1) se in servizio permanente, di non essere stato dichiarato non idoneo all'avanzamento ovvero, se dichiarato non idoneo all'avanzamento, di aver successivamente conseguito un giudizio di idoneità e che siano trascorsi almeno cinque anni dalla dichiarazione di non idoneità, ovvero di non aver rinunciato all'avanzamento nell'ultimo quinquennio;
 - 2) di non essere stato prosciolto, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate e di polizia, se concorrente per il comparto aeronavale:
 - (a) specializzazione "pilota militare", per inattitudine al volo;
 - (b) specializzazione "comandante di stazione e unità navale", per inattitudine alla navigazione;
 - 3) di non avere riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni disciplinari più gravi della consegna;
 - 4) di non essere sottoposto a un procedimento disciplinare di corpo da cui possa derivare l'irrogazione di una sanzione più grave della consegna, a un procedimento disciplinare di stato o a un procedimento disciplinare ai sensi dell'articolo 17 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale;
 - 5) di non essere sospeso dall'impiego o in aspettativa;
 - k) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego presso una

pubblica amministrazione ovvero prosciolto, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate e di polizia;

- l) l'indirizzo proprio o, eventualmente, della propria famiglia, completo del numero di codice di avviamento postale e, dove possibile, di un recapito telefonico;
- m) il recapito presso il quale si desidera ricevere eventuali comunicazioni e un indirizzo di posta elettronica certificata;
- n) di non essere stato dimesso, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze armate e di polizia;
- o) di non essere stato rinvio o espulso da corsi di formazione dell'Accademia del Corpo della guardia di finanza;
- p) l'eventuale possesso dei titoli preferenziali di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e/o maggiorativi di punteggio tra quelli elencati negli articoli 26 e 27 del bando. Al riguardo, si precisa che è onere del candidato consegnare o far pervenire, secondo le modalità e la tempistica indicate all'articolo 6, comma 2, la documentazione o le certificazioni ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge, comprovanti il possesso di tali titoli;
- q) di essere disposto, in caso di nomina a ufficiale, a raggiungere qualsiasi sede di servizio.

2. Il candidato, nella domanda di partecipazione al concorso, può richiedere di essere sottoposto anche alle seguenti prove facoltative:

- a) se concorrente per il comparto ordinario:
 - 1) prova di conoscenza di una lingua straniera scelta tra: francese, inglese, spagnolo e tedesco;
 - 2) prova di informatica;
 - 3) una prova di efficienza fisica scelta tra: corsa piana 100 metri e prova di nuoto 25 metri stile libero;
- b) se concorrente per il comparto aeronavale:
 - 1) prova di conoscenza di una lingua straniera scelta tra: francese, spagnolo e tedesco;
 - 2) prova di informatica;
 - 3) una prova di efficienza fisica scelta tra: corsa piana 100 metri e piegamenti sulle braccia.

3. Gli aspiranti che concorrono per i posti riservati:

- a) ai possessori dell'attestato di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, devono compilare la domanda di partecipazione precisando gli estremi e il livello del titolo in base al quale concorrono per tale posto e indicando la lingua (italiana o tedesca) nella quale intendono sostenere la prova scritta e quelle orali e facoltativa di informatica;
- b) al coniuge, ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio, devono compilare la domanda di partecipazione precisando gli estremi e l'Autorità che ha attestato il possesso del requisito richiesto.

4. I candidati, inoltre, nella domanda di partecipazione, devono dichiarare di essere a conoscenza delle disposizioni del bando di concorso e, in particolare, degli articoli 11, 12, 14, 26 e 27 concernenti, tra l'altro, il calendario di svolgimento della prova preliminare e della prova scritta nonché le modalità di notifica dei relativi esiti e di convocazione per le prove successive e le modalità di notifica delle graduatorie uniche di merito.
5. La domanda di partecipazione ha valore di autocertificazione e il sottoscrittore attesta, tra l'altro, di essere consapevole che:
 - a) autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento 2016/679/UE e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;
 - b) in caso di false dichiarazioni, incorre nelle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali e decadrà da ogni beneficio eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera fornita.

Art. 5

Cause di archiviazione della domanda

1. Le domande di partecipazione al concorso sono archiviate, dopo il termine di cui all'articolo 3, comma 1, con provvedimento del Comandante del Centro di Reclutamento, nel caso in cui:
 - a) non siano sottoscritte, se previsto, dal candidato e, se minorenne, da entrambi i genitori o dal solo genitore esercente in via esclusiva la potestà genitoriale o, in mancanza, dal tutore;
 - b) non siano corredate dal PDF generato dal sistema e/o da idoneo/i documento/i di riconoscimento;
 - c) pur se compilate telematicamente e debitamente sottoscritte, pervengano con modalità differenti da quelle previste;
 - d) pervengano all'indirizzo P.E.C. *concorsoRN2019@pec.gdf.it* in assenza dei relativi presupposti o comunque oltre il termine previsto per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso di cui all'articolo 3, comma 1. A tale fine, fa fede la data riportata sulla "*ricevuta di avvenuta accettazione*" purché in possesso di "*ricevuta di avvenuta consegna*";
2. I provvedimenti di archiviazione di cui al comma 1 sono notificati agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso:
 - a) gerarchico, al Generale Ispettore per gli Istituti di Istruzione della Guardia di finanza, entro 30 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
 - b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.
3. I candidati le cui istanze di partecipazione siano considerate valide sono ammessi al concorso, con riserva, in attesa dell'accertamento dell'effettivo possesso dei requisiti previsti.
4. Tale riserva deve intendersi fino all'ammissione al corso di formazione.

Art. 6 Documentazione

1. Ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza provvede a richiedere i seguenti atti:
 - a) rapporto sul servizio prestato, per i candidati militari o impiegati delle pubbliche amministrazioni, da redigersi e annotarsi dai superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle note caratteristiche o di qualifica;
 - b) copia del libretto personale e dello stato di servizio o della cartella personale e del foglio matricolare del candidato militare e, per il personale di ruolo nelle pubbliche amministrazioni, copia integrale dello stato matricolare;
 - c) certificato generale del casellario giudiziale e quello dei carichi pendenti.
2. I candidati ammessi a sostenere le prove di efficienza fisica, hanno l'onere, entro la data di rispettivo svolgimento della stessa di cui all'articolo 15, di presentare in tale sede o a mezzo PEC all'indirizzo *concorsoRN2019@pec.gdf.it*, i documenti in carta semplice, ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge, comprovanti il possesso, anche se non indicato nella domanda di partecipazione, dei requisiti che conferiscono i titoli preferenziali stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e/o maggiorativi di punteggio tra quelli indicati negli articoli 26 e 27 del bando.

I titoli preferenziali e/o maggiorativi di punteggio in relazione ai quali il candidato non abbia presentato, nei termini sopra indicati, la documentazione attestante il relativo possesso, saranno comunque valutati qualora l'aspirante abbia indicato nella domanda di partecipazione o comunicato nella data di sostenimento delle prove di efficienza fisica, l'Amministrazione pubblica che la detiene.

Non saranno oggetto di valutazione i titoli per i quali la preposta sottocommissione non dispone di informazioni dettagliate per la corretta attribuzione della preferenza e/o del punteggio maggiorativo ovvero presentati oltre la data di svolgimento della prova di efficienza fisica.
3. I candidati che conseguiranno il diploma di istruzione secondaria di secondo grado nell'anno scolastico 2018/2019 dovranno presentare, secondo le modalità e la tempistica che saranno comunicate dal Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, idonea documentazione attestante il possesso del citato titolo di studio, ovvero la dichiarazione sostitutiva, redatta secondo il modello in allegato 2.
4. I candidati che non prestano servizio nella Guardia di finanza e che rivestono lo *status* di ufficiale di complemento, ufficiale in ferma prefissata e ufficiale delle forze di completamento, qualora utilmente collocati nelle graduatorie uniche di merito di cui agli articoli 26 e 27 del bando, devono far pervenire a mezzo PEC all'indirizzo *concorsoRN2019@pec.gdf.it*, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'esito del concorso, domanda diretta al Ministero della Difesa con cui chiedono di rinunciare a detto *status* per conseguire l'ammissione all'Accademia della Guardia di finanza in qualità di allievo ufficiale.
5. I documenti incompleti o affetti da vizio sanabile sono restituiti agli interessati per essere successivamente regolarizzati, entro 30 giorni dal momento della restituzione.

Art. 7
Commissione giudicatrice

1. La Commissione giudicatrice, da nominare con successiva determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza, è presieduta da un ufficiale generale del Corpo della guardia di finanza e ripartita nelle seguenti sottocommissioni, ciascuna delle quali presieduta da un ufficiale del Corpo di grado non inferiore a colonnello:
 - a) sottocommissione per la valutazione delle prove di esame, la valutazione dei titoli e la formazione delle graduatorie uniche di merito, costituita da due ufficiali della Guardia di finanza, e da due docenti, membri, nella materie oggetto di valutazione, in servizio presso istituti pubblici o in quiescenza da non più di tre anni dalla nomina della Commissione giudicatrice;
 - b) sottocommissione per la valutazione delle prove di efficienza fisica, costituita da quattro ufficiali della Guardia di finanza, membri;
 - c) sottocommissione per la visita medica preliminare, costituita da un ufficiale della Guardia di finanza e da tre ufficiali medici, membri;
 - d) sottocommissione per la visita medica di revisione dei candidati giudicati non idonei alla visita medica preliminare, composta da due ufficiali della Guardia di finanza e da due ufficiali medici (di cui uno di grado superiore a quello dei medici della precedente sottocommissione o, a parità di grado, comunque con anzianità superiore), membri;
 - e) sottocommissione per l'accertamento dell'idoneità attitudinale dei candidati al servizio incondizionato nel Corpo, in qualità di ufficiali in servizio permanente effettivo, composta da almeno otto ufficiali della Guardia di finanza, periti selettori, membri;
 - f) sottocommissione per la visita medica di controllo per i concorrenti del comparto aeronavale – specializzazione "pilota militare", composta da un ufficiale della Guardia di finanza e da un ufficiale medico, membri;
 - g) sottocommissione per la visita medica di incorporamento, composta da un ufficiale della Guardia di finanza e da un ufficiale medico, membri.
2. Per l'effettuazione delle prove orali del comparto aeronavale di cui all'articolo 1, comma 4, lettera f), la sottocommissione di cui al comma 1, lettera a), è integrata da un docente abilitato all'insegnamento della lingua inglese o da un ufficiale della Guardia di finanza qualificato conoscitore della medesima lingua straniera.
3. Per l'effettuazione delle prove facoltative di lingua straniera e di informatica, la sottocommissione di cui al comma 1, lettera a), è integrata rispettivamente da:
 - a) docenti abilitati all'insegnamento della lingua straniera prescelta dal candidato o da ufficiali della Guardia di finanza qualificati conoscitori della medesima lingua;
 - b) ufficiali della Guardia di finanza appartenenti o impiegati nella specialità telematica del ruolo tecnico-logistico-amministrativo.
4. Gli ufficiali della Guardia di finanza devono essere in servizio e, se fanno parte delle sottocommissioni in qualità di membri, devono essere di grado non inferiore a capitano, a eccezione degli ufficiali medici, che possono rivestire anche il grado di tenente.
5. Per l'eventuale valutazione delle prove scritte e orali dei candidati che le sosterranno in lingua tedesca, la competente sottocommissione è integrata dall'ufficiale del Corpo qualificato conoscitore della lingua straniera di cui al comma 3, lettera a).

6. Le sottocommissioni possono avvalersi:

- a) per i lavori di rispettiva competenza, dell'ausilio di esperti ovvero di personale specializzato e tecnico. La sottocommissione di cui al comma 1, lettera e), può avvalersi, altresì, ai fini dell'accertamento dell'idoneità attitudinale, dell'ausilio di psicologi;
- b) durante lo svolgimento dei lavori, di personale di sorveglianza all'uopo individuato dal Centro di Reclutamento.

Art. 8

Adempimenti delle sottocommissioni

1. Ciascuna sottocommissione di cui all'articolo 7, prima dello svolgimento delle prove di propria competenza, fissa in un apposito verbale i criteri di valutazione cui attenersi nel rispetto di quanto previsto dal presente bando di concorso e dalle vigenti disposizioni normative.
2. Le sottocommissioni previste all'articolo 7, comma 1, lettere c) e d), compilano, per ogni candidato, un verbale firmato da tutti i componenti.
3. Gli atti compilati dalle sottocommissioni sono riveduti e controfirmati dal Presidente della Commissione giudicatrice.

Art. 9

Esclusione dal concorso

1. Con determinazione motivata del Capo del I Reparto del Comando Generale della Guardia di finanza, può essere disposta, in ogni momento, su proposta del Centro di Reclutamento, l'esclusione dal concorso dei candidati non in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2.
2. Avverso tali esclusioni, gli interessati possono produrre ricorso:
 - a) gerarchico, al Capo di Stato Maggiore del Comando Generale della Guardia di finanza, entro 30 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
 - b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.

Art. 10

Documento di identificazione

1. A ogni visita o prova d'esame, i candidati devono esibire la carta di identità, oppure un documento di riconoscimento rilasciato da un'Amministrazione dello Stato, in corso di validità.

Art. 11

Data e modalità di svolgimento della prova preliminare

1. I candidati che abbiano validamente presentato domanda di partecipazione al concorso e non abbiano ricevuto comunicazione alcuna di esclusione, sosterranno, a partire dal 25 marzo 2019, la prova preliminare consistente in *test* logico-matematici e in domande dirette ad accertare le abilità linguistiche, orto-grammaticali e sintattiche della lingua italiana.
2. La sede, l'elenco dei candidati di cui al comma 1, il calendario e le modalità di svolgimento della suddetta prova, nonché eventuali variazioni, saranno resi noti, a partire dal 18 marzo 2019, mediante avviso pubblicato sul portale attivo all'indirizzo "*concorsi.gdf.gov.it*" e presso l'Ufficio Centrale Relazioni con il Pubblico e Comunicazione Interna della Guardia di finanza, viale XXI Aprile, n. 51, Roma (numero verde: 800669666).
3. I candidati che non si presentano nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere la prova preliminare, sono considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso.
4. Quanto stabilito ai precedenti commi ha valore di notifica, a tutti gli effetti, e per tutti i candidati.
5. I candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo, che abbiano fatto richiesta, nella domanda di partecipazione al concorso, di sostenere la prova scritta e quelle orali e facoltativa di informatica in lingua tedesca, possono richiedere, sul posto, l'assistenza di personale qualificato conoscitore della lingua stessa, per ottenere chiarimenti sulle modalità di esecuzione della prova preliminare.
6. Ciascun candidato deve presentarsi per sostenere la prova preliminare munito di una penna biro a inchiostro nero.
7. Nella sede di esame non possono essere introdotti vocabolari, dizionari dei sinonimi e contrari, calcolatrici, appunti o altre pubblicazioni. Eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti o, comunque, di comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti.
I candidati che contravvengono a tali disposizioni sono esclusi dal concorso a cura della competente sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a).
8. La banca dati da cui sono tratti i questionari da somministrare ai candidati sarà pubblicata sul portale attivo all'indirizzo "*concorsi.gdf.gov.it*", nella sezione relativa ai concorsi e sulla rete *intranet* del Corpo.
9. Al fine di agevolare il raggiungimento della sede della prova preliminare da parte dei candidati, saranno rese disponibili informazioni utili sul citato portale.
10. La somministrazione e la revisione dei *test* sono eseguite dalla sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a).
11. Superano la prova preliminare e, pertanto, sono ammessi alla prova scritta di cui all'articolo 12, i candidati classificatisi:
 - a) per il comparto ordinario nei primi 840 posti della graduatoria stilata ai soli fini della predetta prova. Sono, inoltre, ammessi i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio del concorrente classificatosi all'ultimo posto utile. I restanti candidati sono esclusi dal concorso;
 - b) per il comparto aeronavale, i candidati classificatisi nell'ambito delle graduatorie stilate ai soli fini della predetta prova, nei primi:
 - 1) 130 posti per la specializzazione "pilota militare";
 - 2) 130 posti per la specializzazione "comandante di stazione e unità navale".

Sono, inoltre, ammessi i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio del concorrente classificatosi, nell'ambito delle predette graduatorie, all'ultimo posto utile. I restanti candidati sono esclusi dal concorso.

La prova preliminare del comparto aeronavale non sarà svolta qualora il numero complessivo di domande validamente presentate, relativo a tutte le specializzazioni a concorso, sia inferiore a 260. Inoltre, non saranno sottoposti alla predetta prova i concorrenti per la specializzazione per la quale il numero di domande validamente presentate non sia superiore a 140.

Di tale circostanza, sarà data comunicazione con l'avviso di cui al comma 2.

12. L'esito della prova preliminare sarà reso noto, a partire dal secondo giorno successivo (esclusi i giorni di sabato e domenica) a quello di svolgimento dell'ultima sessione della predetta prova, mediante avviso sul portale attivo all'indirizzo "*concorsi.gdf.gov.it*" o presso l'Ufficio Centrale Relazioni con il Pubblico e Comunicazione Interna della Guardia di finanza, viale XXI Aprile, n. 51, Roma (numero verde: 800669666).

Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti e dalla data di pubblicazione dello stesso decorrono i termini per esercitare le azioni di cui al comma 13.

13. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso:
 - a) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati;
 - b) straordinario, al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza.

Art. 12

Modalità e data di svolgimento della prova scritta

1. I candidati ammessi alla prova scritta, senza attendere alcuna convocazione, sono tenuti a presentarsi alle ore 08:00 del giorno 8 aprile 2019, nella sede che sarà resa nota con l'avviso di cui all'articolo 11, comma 12, che ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.
2. La prova scritta, della durata di sei ore, consiste nello svolgimento di un tema di cultura generale, unico per tutti i candidati, adeguato ai programmi degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.
3. Eventuali variazioni della data di svolgimento della prova saranno parimenti rese note con uno degli avvisi di cui all'articolo 11, commi 2 e 12.

Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.

Art. 13

Prescrizioni da osservare per la prova scritta

1. Alla sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), e ai candidati è fatto obbligo di osservare, in quanto compatibili, le prescrizioni di cui agli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.

2. Durante la prova scritta:

- a) possono essere consultati il vocabolario della lingua italiana e il dizionario dei sinonimi e contrari. Tali supporti non devono essere commentati né annotati;
- b) eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti o, comunque, di comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti.

I candidati che contravvengono a tali disposizioni sono esclusi dal concorso a cura della sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a).

Art. 14

Revisione della prova scritta

- 1. La revisione degli elaborati scritti è eseguita dalla sottocommissione indicata dall'articolo 7, comma 1, lettera a).
- 2. La sottocommissione assegna a ogni elaborato un punto di merito da zero a trenta trentesimi.
- 3. Il punto di merito riportato da ciascun candidato si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale somma per il numero dei medesimi.
- 4. Conseguono l'idoneità i candidati che abbiano riportato il punteggio minimo di diciotto trentesimi.

- 5. L'esito della prova scritta sarà reso noto a partire dal giorno successivo al termine della correzione (esclusi i giorni di sabato e domenica) e comunque entro il giorno 9 maggio 2019, con avviso sul portale attivo all'indirizzo "concorsi.gdf.gov.it" o presso l'Ufficio Centrale Relazioni con il Pubblico e Comunicazione Interna della Guardia di finanza, viale XXI Aprile, n. 51, Roma (numero verde: 800669666). Con il medesimo avviso saranno rese note eventuali variazioni della data di pubblicazione dell'esito della prova scritta.

Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti e dalla data di pubblicazione dello stesso decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 11.

- 6. I candidati risultati idonei alla prova scritta, senza attendere alcuna convocazione, sono tenuti a presentarsi per essere sottoposti alle prove di efficienza fisica, all'accertamento dell'idoneità psico-fisica e all'accertamento dell'idoneità attitudinale, secondo il calendario e le modalità comunicati con un ulteriore avviso che sarà reso noto a partire dal giorno successivo a quello di cui al comma 5. Tali prove hanno il seguente ordine di svolgimento:

- a) 1° giorno: prove di efficienza fisica;
- b) 2°, 3° e 4° giorno: accertamento dell'idoneità psico-fisica solo per i candidati del comparto ordinario e per i candidati per la specializzazione comandante di stazione e unità navale idonei alle prove di efficienza fisica. I candidati per la specializzazione "pilota militare" idonei alle prove di efficienza fisica saranno convocati per sostenere l'accertamento dell'idoneità psico-fisica nelle date indicate nel predetto avviso che sarà reso noto a partire dal giorno successivo a quello di cui al comma 5;
- c) 5° giorno: accertamento dell'idoneità attitudinale solo per i candidati idonei all'accertamento dell'idoneità psico-fisica.

I candidati non idonei alla prova scritta sono esclusi dal concorso.

- 7. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 11.

Art. 15
Prove di efficienza fisica

1. Le prove di efficienza fisica, volte ad accertare il livello di preparazione atletica dei candidati, consistono:
 - a) per il comparto ordinario, nelle seguenti:
 - 1) prove obbligatorie di salto in alto, corsa piana 1000 m e piegamenti sulle braccia;
 - 2) prova facoltativa a scelta tra corsa piana 100 m e prova di nuoto 25 m stile libero;
 - b) per il comparto aeronavale, nelle seguenti:
 - 1) prove obbligatorie di salto in alto, corsa piana 1000 m, nuoto 25 m stile libero;
 - 2) prova facoltativa a scelta tra corsa piana 100 m e piegamenti sulle braccia.
2. Il mancato raggiungimento dei parametri minimi indicati, rispettivamente, nelle tabelle in allegati 3 e 4, anche in una sola delle discipline obbligatorie, determinerà la non idoneità e quindi l'esclusione dal concorso.
3. Il candidato idoneo che riporta un punteggio tra 1 e 12 (comprensivo dell'esito della prova facoltativa) consegue, nel punteggio delle rispettive graduatorie uniche di merito, una maggiorazione secondo le seguenti fasce di merito:

Punteggio conseguito	Maggiorazione del punteggio
da 1 a 2	0,05
da 2,5 a 3,5	0,10
da 4 a 5	0,15
da 5,5 a 6,5	0,20
da 7 a 8	0,25
da 8,5 a 9,5	0,30
da 10 a 11	0,35
da 11,5 a 12	0,40

4. Il mancato superamento dell'esercizio facoltativo non incide sulla già conseguita idoneità al termine degli esercizi obbligatori.
5. All'atto del sostenimento delle prove di efficienza fisica, i candidati devono presentare alla sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), un certificato, in originale o copia conforme, di idoneità all'attività sportiva agonistica per l'atletica leggera in corso di validità, rilasciato da medici appartenenti alla Federazione Medico Sportivo Italiana, ovvero a strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale, che esercitano, in tali ambiti, in qualità di medici specializzati in medicina dello sport.
6. La mancata presentazione di detto certificato determina la non ammissione del concorrente alle suddette prove e, pertanto, l'esclusione dal concorso.
7. Ai soli fini della effettuazione in piena sicurezza delle prove di efficienza fisica, i candidati di sesso femminile devono produrre, in sede di convocazione alla anzidetta prova, un *test* di gravidanza di data non anteriore a cinque giorni dalla data di presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. In assenza del referto, la candidata è, allo scopo sopra indicato, sottoposta al *test* di gravidanza a cura dell'Amministrazione.

8. Per le concorrenti che risultano positive al *test* di gravidanza, sulla base dei certificati prodotti o degli accertamenti svolti, il Presidente della competente sottocommissione provvede al differimento delle stesse in data non successiva al 3 luglio 2019 non potendo procedere all'effettuazione della prova di efficienza fisica e dovendo esimersi dalla pronuncia del giudizio, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni e integrazioni, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneità al servizio militare.
9. Laddove lo stato di temporaneo impedimento sussista ancora alla data del 3 luglio 2019, tali candidate sono escluse dal concorso.
10. Il Presidente della Sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b) provvede, con giudizio motivato e insindacabile, all'eventuale differimento – a una data posteriore a quella prevista dal calendario della prova di efficienza fisica e, comunque, non oltre il 3 luglio 2019 – del candidato che:
 - a) consegna o faccia pervenire entro il giorno di svolgimento della prova idonea certificazione medica attestante postumi di infortuni precedentemente subiti o uno stato di temporanea indisposizione. Detta documentazione può essere, in alternativa, inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata *rm0300000p@pec.gdf.it*;
 - b) si infortuni prima o durante l'espletamento di una delle prove e lo faccia presente a uno dei membri della preposto Organo collegiale, ferma restando la validità degli esiti degli eventuali esercizi ginnici svolti fino al momento della comunicazione dell'infortunio subito.
11. I concorrenti per la specializzazione "pilota militare" che hanno ottenuto il differimento di cui al comma 8 sono ammessi, con riserva, a sostenere l'accertamento dell'idoneità psico-fisica di cui all'articolo 18, comma 2, lettera a).

Gli stessi sono esclusi qualora lo stato di temporaneo impedimento sussista ancora alla data del 3 luglio 2019.
12. Sono ammessi a sostenere le prove facoltative di efficienza fisica unicamente i candidati che le abbiano specificamente richieste all'atto della presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
13. I candidati risultati idonei alle prove di efficienza fisica sono sottoposti all'accertamento dell'idoneità psico-fisica, mentre i non idonei sono esclusi dal concorso.
14. Avverso le esclusioni, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 11.

Art. 16

Accertamento dell'idoneità psico-fisica per i candidati del comparto ordinario

1. L'accertamento dell'idoneità psico-fisica è effettuato:
 - a) da parte della sottocommissione indicata all'articolo 7, comma 1, lettera c), mediante visita medica preliminare, presso il Centro di Reclutamento, via delle Fiamme Gialle n. 18, 00122 – Roma/Lido di Ostia;
 - b) in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita.
2. Per il conseguimento dell'idoneità psico-fisica, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 6, gli aspiranti devono risultare in possesso del profilo sanitario compatibile con

l'idoneità psico-fisica al servizio nel Corpo, stabilita dal decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni e integrazioni e dalle direttive tecniche adottate con decreto del Comandante Generale della Guardia di finanza.

Tali provvedimenti sono disponibili sul sito *internet* del Corpo www.gdf.gov.it.

3. Ai fini dell'accertamento dell'idoneità psico-fisica e fatto salvo quanto previsto al comma 5, sono eseguiti i seguenti esami e visite:

- a) visita medica generale;
- b) esame delle urine ed ematochimici;
- c) visita neurologica;
- d) visita cardiologica con elettrocardiogramma;
- e) visita psichiatrica, comprensiva di *test* psico-clinici.

I suddetti accertamenti saranno svolti nell'ordine definito dal Centro di Reclutamento, sulla base della disponibilità dei medici specialisti e delle ulteriori esigenze logistiche e organizzative.

4. La sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), può disporre, qualora lo ritenga necessario, l'effettuazione di ulteriori visite specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio.

In particolare, nel caso in cui si dovessero rendere indispensabili indagini radiologiche, l'interessato dovrà sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso. Il mancato consenso sarà considerato quale rinuncia alla prosecuzione del concorso.

5. I candidati che, nel corso del medesimo anno solare, sono già stati sottoposti, con esito positivo, all'accertamento dell'idoneità psico-fisica di cui al precedente comma 3, nell'ambito di altri concorsi per l'accesso al Corpo della guardia di finanza, sono sottoposti esclusivamente ai seguenti accertamenti:

- a) visita medica generale;
- b) esame delle urine, per la ricerca di cataboliti di sostanze stupefacenti e/o psicotrope;
- c) eventuali ulteriori visite specialistiche e/o esami strumentali e di laboratorio necessari ai fini della verifica del possesso dei requisiti specifici previsti per l'accesso al ruolo, ovvero ai fini di cui al comma 4.

In tali casi, la competente sottocommissione esprime il giudizio definitivo sulla base dei suddetti accertamenti.

6. Per i candidati che, alla data di effettuazione dell'accertamento dell'idoneità psico-fisica, siano in servizio nel Corpo della guardia di finanza, il giudizio definitivo è espresso tenendo conto dell'età, del grado, delle categorie e degli incarichi svolti nonché delle norme che ne regolano la posizione di stato.

7. Il giudizio espresso in sede di visita medica preliminare è immediatamente comunicato all'interessato il quale, in caso di non idoneità, può, contestualmente, chiedere di essere ammesso a visita medica di revisione, fatta eccezione per il difetto dei requisiti di cui al comma 11.

8. La richiesta di ammissione alla visita medica di revisione deve essere:

- a) presentata al Centro di Reclutamento, al momento della comunicazione di non idoneità da parte della sottocommissione di cui al comma 1, lettera a);

- b) integrata da documentazione relativa alle cause che hanno determinato l'esclusione (modello in allegato 5) rilasciata da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o da una struttura privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale. In tale ultimo caso, il Centro di Reclutamento potrà eventualmente richiedere ai candidati gli estremi di tale accreditamento.

L'originale di tale documentazione deve essere consegnato o fatto pervenire al Centro di Reclutamento – Ufficio Procedure Reclutative – Sezione Allievi Ufficiali – via delle Fiamme Gialle, n. 18, 00122 Roma/Lido di Ostia entro il quindicesimo giorno solare successivo a quello della comunicazione di non idoneità.

Entro il medesimo termine, la predetta documentazione può, in alternativa, essere inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata rm0300000p@pec.gdf.it purché:

- 1) redatta in originale come documento informatico ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche e integrazioni, ovvero attestata, a norma dell'articolo 22 del medesimo decreto, con firma digitale del responsabile della struttura sanitaria che l'ha rilasciata in caso di copia informatica di documento analogico;
- 2) non contenente immagini diagnostiche strumentali.

Entro i tempi tecnici di espletamento della presente fase selettiva, comunicati al candidato in sede di notifica della non idoneità e compatibilmente con questi, sarà comunque presa in considerazione la documentazione:

- 3) spedita o inviata entro il suddetto termine di quindici giorni e pervenuta oltre lo stesso;
- 4) consegnata, pervenuta o inviata in mera scansione o copia entro il suddetto termine di quindici giorni, il cui originale sia prodotto nei termini indicati dal Centro di Reclutamento.

In ogni caso, l'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione o per i ritardi nella consegna dell'originale della documentazione entro i termini sopra indicati.

La richiesta di visita medica di revisione non è accolta qualora non venga presentata secondo la tempistica di cui alla lettera a) o la documentazione di cui alla lettera b) non pervenga in originale secondo le modalità e nei termini ivi indicati.

I provvedimenti di non accoglimento sono adottati dal Comandante del Centro di Reclutamento della Guardia di finanza e notificati agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso secondo le modalità di cui all'articolo 5, comma 2.

9. Il giudizio di revisione verte soltanto sulle cause che hanno dato luogo al giudizio di inidoneità della sottocommissione per la visita medica preliminare.
10. La sottocommissione per la visita medica di revisione, acquisita la domanda di cui al comma 8 e valutata la certificazione prodotta può:
 - a) esprimere direttamente un giudizio di idoneità o non idoneità, che sarà notificato al candidato tramite il Centro di Reclutamento;
 - b) riconvocare l'aspirante presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, per sottoporlo a ulteriori visite specialistiche e/o esami strumentali e di laboratorio, ritenuti necessari, all'esito dei quali formulerà l'apposito giudizio. L'eventuale riconvocazione avverrà prima dello svolgimento delle successive fasi concorsuali.

Ai candidati giudicati idonei in base a quanto indicato alle lettere a) e b) verrà data comunicazione della data di convocazione all'accertamento dell'idoneità attitudinale.

11. La visita medica di revisione non è ammessa nei seguenti casi:
 - a) disturbi della parola (balbuzie, dislalia e paralalia), anche se in forma lieve;
 - b) difetto di senso cromatico normale alle matassine colorate;
 - c) positività alle sostanze psico-attive, accertata anche mediante *test* tossicologici di I e di II livello.
12. La sottocommissione per la visita medica preliminare:
 - a) nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 11, dichiara immediatamente la non idoneità dell'aspirante che, pertanto, non è sottoposto a ulteriori visite o esami;
 - b) nel caso di positività alle sostanze psico-attive accertata mediante *test* di I livello, sospende gli accertamenti sanitari nelle more dell'esito del *test* di II livello, all'esito del quale, se confermata la positività, dichiara la non idoneità; diversamente, l'aspirante sarà riconvocato per essere sottoposto agli ulteriori accertamenti sanitari.
13. I candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici sono convocati per sostenere l'accertamento dell'idoneità attitudinale.
14. Il candidato risultato assente alla visita medica preliminare o di revisione, nei casi in cui sia stato riconvocato, ovvero giudicato non idoneo, è escluso dal concorso.
15. Il giudizio espresso dalle competenti sottocommissioni, notificato agli interessati, è definitivo.
16. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 11.

Art. 17

Documentazione da produrre in sede di accertamento dell'idoneità psico-fisica per i candidati del comparto ordinario

1. I concorrenti convocati presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza per sostenere la visita medica preliminare devono presentare, in originale, la seguente documentazione sanitaria, con data non anteriore a sessanta giorni:
 - a) certificato attestante l'effettuazione e il risultato dell'accertamento per i *markers* dell'epatite B (riportanti almeno HBsAg e Anti HBs) e C (riportanti almeno Anti HCV);
 - b) certificato attestante l'esito del *test* per l'accertamento della positività per anticorpi per HIV;
 - c) *test* audiometrico in cabina silente, da cui emergano almeno i valori indagati alle frequenze di 500, 1000, 2000, 3000 e 4000 Hz;
 - d) ecografia pelvica, per i candidati di sesso femminile, comprensiva di immagini e relativo referto.

I certificati devono essere rilasciati da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o da una struttura privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale. In tale ultimo caso, il Centro di Reclutamento potrà eventualmente richiedere ai candidati gli estremi di tale accreditamento;

 - e) certificato medico (*format* in allegato 6), rilasciato dal medico di fiducia di cui all'articolo 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

- f) prescrizione, ovvero idonea certificazione, di eventuale terapia farmacologica assunta o somministrata nei 30 giorni precedenti la data di convocazione alle visite mediche. In assenza di detta documentazione, l'eventuale positività riscontrata in sede di *test* tossicologici è causa di esclusione dal concorso.

I candidati in servizio nella Guardia di finanza devono presentare esclusivamente i certificati indicati nelle lettere c) e d).

2. Sono causa di esclusione dal concorso:

- a) la positività agli accertamenti di cui al comma 1, lettere a) e b);
- b) l'attestata presenza, nella Sezione A del certificato medico di cui al precedente comma 1, lettera e), di pregresse manifestazioni emolitiche e/o gravi manifestazioni immuno-allergiche e/o gravi intolleranze o idiosincrasie a farmaci o alimenti.

3. I candidati di sesso femminile devono inoltre produrre un *test* di gravidanza di data non anteriore a cinque giorni dalla data di presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. A tal fine, qualora in corso di validità, potrà essere presentato lo stesso certificato di cui all'articolo 15, comma 7. In assenza del referto, la candidata è sottoposta, allo scopo sopra indicato, al *test* di gravidanza presso il Centro di Reclutamento.

4. Per le concorrenti che, all'atto delle visite mediche, risultano positive al *test* di gravidanza, sulla base dei certificati prodotti o degli accertamenti svolti in quella stessa sede, la competente sottocommissione non può procedere agli accertamenti previsti e deve esimersi dalla pronuncia del giudizio, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155 e successive modificazioni e integrazioni. Tali candidate saranno escluse dal concorso qualora lo stato di temporaneo impedimento, anche in sede di seconda convocazione e comunque non oltre il 3 luglio 2019, non consenta di rispettare la tempistica prevista dall'articolo 3, comma 3, del predetto decreto ministeriale.

5. Il candidato che, all'atto della presentazione al primo giorno di convocazione, non consegna i certificati di cui al comma 1:

- a) lettere a), b) ed e), viene ammesso con riserva alle successive fasi concorsuali ed escluso, qualora non proceda alla consegna secondo le modalità e la tempistica stabilite dal Centro di Reclutamento;
- b) lettere c) e d), potrà avanzare istanza per essere convocato in data successiva per sostenere gli accertamenti dell'idoneità psico-fisica. Il Presidente della sottocommissione indicata all'articolo 7, comma 1, lettera c), potrà concedere il differimento nel rispetto del calendario di svolgimento delle visite mediche preliminari. La data di convocazione viene immediatamente comunicata all'interessato. Qualora l'aspirante non avanzi la menzionata istanza ovvero non si presenti nel giorno in cui è stato riconvocato, è escluso dal concorso.

6. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 11.

Art. 18

Accertamento dell'idoneità psico-fisica per i candidati del comparto aeronavale

- 1. L'idoneità psico-fisica dei candidati è accertata da parte della sottocommissione indicata all'articolo 7, comma 1, lettere c).

2. A tal fine, i candidati:

- a) se concorrenti per i posti riservati alla specializzazione "pilota militare", sono avviati a visita medica preliminare presso l'Istituto di Medicina Aerospaziale dell'Aeronautica Militare, viale Piero Gobetti, n. 2, Roma, dove è accertata l'idoneità degli stessi ai servizi di navigazione aerea quali piloti, ai sensi del decreto ministeriale 16 settembre 2003 e dell'articolo 586 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. La sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), acquisito il giudizio medico-legale del predetto Istituto, nei confronti dei candidati risultati idonei, esprime il giudizio di idoneità al servizio nella Guardia di finanza, sulla base delle previsioni del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni e integrazioni, e delle direttive tecniche adottate con decreto del Comandante Generale della Guardia di finanza, pubblicate sul sito *internet* www.gdf.gov.it, così come richiamato dall'articolo 19, comma 1, disponendo a tal fine, laddove ritenuto necessario, l'effettuazione delle ulteriori visite specialistiche e degli esami strumentali e di laboratorio di cui all'articolo 19, comma 7.

I concorrenti che, durante la visita, risultano non in possesso anche di uno solo dei requisiti prescritti per l'idoneità ai servizi di navigazione aerea, quale pilota, sono, a cura della competente sottocommissione, giudicati non idonei al servizio nella Guardia di finanza, quali ufficiali del ruolo normale – comparto aeronavale per la specializzazione "pilota militare", ed esclusi dal concorso;

- b) se concorrenti per i posti riservati alla specializzazione "comandante di stazione e unità navale", sono sottoposti a visita medica preliminare, comprensiva degli esami specialistici, presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza.
3. L'accertamento dell'idoneità è eseguito in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita.
4. I candidati per i posti riservati alla specializzazione "pilota militare", dichiarati non idonei ai servizi di navigazione aerea in sede di visita medica preliminare, possono richiedere di essere sottoposti a ulteriori accertamenti tesi a ottenere la riforma del giudizio di idoneità.

La relativa istanza deve essere:

- a) presentata, contestualmente alla comunicazione del giudizio di non idoneità, al Centro di Reclutamento per il successivo esame della sottocommissione per la visita medica preliminare di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c);
- b) integrata da documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o da una struttura privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale, relativa alle cause che hanno determinato l'esclusione (modello in allegato 7). In tale ultimo caso, il Centro di Reclutamento potrà eventualmente richiedere ai candidati gli estremi di tale accreditamento.

L'originale di tale documentazione deve essere consegnato o fatto pervenire al Centro di Reclutamento – Ufficio Procedure Reclutative – Sezione Allievi Ufficiali – via delle Fiamme Gialle, n. 18, 00122 Roma/Lido di Ostia entro il decimo giorno solare successivo a quello della comunicazione di non idoneità.

Entro il medesimo termine, la predetta documentazione può, in alternativa, essere inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata rm0300000p@pec.gdf.it:

- 1) redatta in originale come documento informatico ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche e integrazioni, ovvero attestata, a norma dell'articolo 22 del medesimo decreto, con firma digitale del

responsabile della struttura sanitaria che l'ha rilasciata in caso di copia informatica di documento analogico;

2) non contenente immagini diagnostiche strumentali.

Entro i tempi tecnici di espletamento della visita medica di appello, comunicati al candidato in sede di notifica della non idoneità e compatibilmente con questi, sarà comunque presa in considerazione la documentazione:

3) spedita o inviata entro il suddetto termine di dieci giorni e pervenuta oltre lo stesso;

4) consegnata, pervenuta o inviata in mera scansione o copia entro il suddetto termine di dieci giorni, il cui originale sia prodotto nei termini indicati dal Centro di Reclutamento.

L'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione o per i ritardi nella consegna dell'originale della documentazione entro il predetto termine;

c) è valutata dalla sottocommissione di cui alla lettera a), la quale, in ordine, esclusivamente, alle imperfezioni o infermità che hanno determinato il giudizio di non idoneità, può:

1) confermare il giudizio di inidoneità in precedenza espresso;

2) disporre la convocazione dell'aspirante per sottoporlo a ulteriori visite specialistiche e/o esami strumentali e di laboratorio a cura della Commissione Sanitaria di Appello dell'Aeronautica Militare.

In tal caso, sulla base del giudizio medico-legale della predetta Commissione Sanitaria di Appello, la sottocommissione di cui alla lettera a) esprime il giudizio di idoneità o non idoneità al servizio nella Guardia di finanza, quali ufficiali del ruolo normale – comparto aeronavale per la specializzazione "pilota militare", anche a seguito degli ulteriori accertamenti di cui all'articolo 19, comma 7.

La suddetta istanza non è accolta qualora non venga presentata secondo la tempistica di cui alla lettera a) o la documentazione di cui alla lettera b) non pervenga in originale nei termini ivi indicati.

I provvedimenti di non accoglimento sono adottati dal Comandante del Centro di Reclutamento della Guardia di finanza e notificati agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso secondo le modalità di cui all'articolo 5, comma 2.

In ogni caso, il giudizio della sottocommissione per la visita medica preliminare sarà immediatamente notificato al candidato, anche tramite il Centro di Reclutamento.

5. I candidati per i posti riservati alla specializzazione "pilota militare", giudicati non idonei a seguito delle ulteriori visite specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio disposti ai sensi dell'articolo 19, comma 7, dalla sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), e i candidati per i posti riservati alla specializzazione "comandante di stazione e unità navale", dichiarati non idonei al termine della visita medica preliminare, possono chiedere di essere ammessi a visita medica di revisione.

Tale istanza deve essere:

a) presentata al Centro di Reclutamento al momento della comunicazione di non idoneità da parte della sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c);

b) integrata da documentazione relativa alle cause che hanno determinato l'esclusione (modello in allegato 5) rilasciata da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o da una struttura privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale. In tale ultimo caso,

il Centro di Reclutamento potrà eventualmente richiedere ai candidati gli estremi di tale accreditamento.

L'originale di tale documentazione deve essere consegnato o fatto pervenire al Centro di Reclutamento – Ufficio Procedure Reclutative – Sezione Allievi Ufficiali – via delle Fiamme Gialle, n. 18, 00122 Roma/Lido di Ostia entro il quindicesimo giorno solare successivo a quello della comunicazione di non idoneità.

Entro il medesimo termine, la predetta documentazione può, in alternativa, essere inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata rm0300000p@pec.gdf.it purché:

1) redatta in originale come documento informatico ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche e integrazioni, ovvero attestata, a norma dell'articolo 22 del medesimo decreto, con firma digitale del responsabile della struttura sanitaria che l'ha rilasciata in caso di copia informatica di documento analogico;

2) non contenente immagini diagnostiche strumentali.

Entro i tempi tecnici di espletamento della presente fase selettiva, comunicati al candidato in sede di notifica della non idoneità e compatibilmente con questi, sarà comunque presa in considerazione la documentazione:

3) spedita o inviata entro il suddetto termine di quindici giorni e pervenuta oltre lo stesso;

4) consegnata, pervenuta o inviata in mera scansione o copia entro il suddetto termine di quindici giorni, il cui originale sia prodotto nei termini indicati dal Centro di Reclutamento.

In ogni caso l'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione o per i ritardi nella consegna dell'originale della documentazione entro i termini sopra indicati.

La richiesta di visita medica di revisione non è accolta qualora non venga presentata secondo la tempistica di cui alla lettera a) o la documentazione di cui alla lettera b) non pervenga in originale secondo le modalità e nei termini ivi indicati.

I provvedimenti di non accoglimento sono adottati dal Comandante del Centro di Reclutamento della Guardia di finanza e notificati agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso secondo le modalità di cui all'articolo 5, comma 2.

6. Il giudizio di revisione verte soltanto sulle cause che hanno dato luogo al giudizio di inidoneità della sottocommissione per la visita medica preliminare.

7. La sottocommissione per la visita medica di revisione, acquisita la domanda di cui al comma 5 e valutata la certificazione prodotta, può:

a) esprimere direttamente un giudizio di idoneità o non idoneità, che sarà notificato al candidato tramite il Centro di Reclutamento;

b) riconvocare l'aspirante presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, per sottoporlo a ulteriori visite specialistiche e/o esami strumentali e di laboratorio, ritenuti necessari, all'esito dei quali formulerà l'apposito giudizio. L'eventuale riconvocazione avverrà prima dello svolgimento delle successive fasi concorsuali.

Ai candidati giudicati idonei in base a quanto indicato alle lettere a) e b) verrà data comunicazione della data di convocazione all'accertamento dell'idoneità attitudinale.

8. La visita medica di revisione non è ammessa nei seguenti casi:

- a) disturbi della parola (balbuzie, dislalia e paralalia), anche se in forma lieve;
 - b) difetto di senso cromatico normale alle matassine colorate pseudoisocromatiche;
 - c) positività alle sostanze psico-attive, accertata anche mediante *test* tossicologici di I e di II livello.
9. La sottocommissione per la visita medica preliminare:
- a) nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 8, dichiara immediatamente la non idoneità dell'aspirante che, pertanto, non è sottoposto a ulteriori visite o esami;
 - b) nel caso di positività alle sostanze psico-attive accertata mediante *test* di I livello, sospende gli accertamenti sanitari nelle more dell'esito del *test* di II livello, all'esito del quale, se confermata la positività, dichiara la non idoneità; diversamente, l'aspirante sarà riconvocato per essere sottoposto agli ulteriori accertamenti sanitari.
10. I candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici sono convocati per sostenere l'accertamento dell'idoneità attitudinale.
11. I candidati risultati assenti alla visita medica preliminare ovvero alla visita medica di revisione, nei casi in cui siano stati riconvocati, nonché agli ulteriori accertamenti sanitari presso la Commissione Sanitaria di Appello dell'Aeronautica Militare, ovvero giudicati non idonei, sono esclusi dal concorso.
12. Il giudizio espresso dalle competenti sottocommissioni, immediatamente notificato agli interessati, è definitivo.
13. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 11.

Art. 19

Requisiti psico-fisici per i candidati che concorrono per il comparto aeronavale - specializzazione "pilota militare"

1. La sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) ha il compito di verificare che i candidati siano idonei al servizio nella Guardia di finanza, ai sensi del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni e integrazioni, e delle direttive tecniche adottate con decreto del Comandante Generale della Guardia di finanza pubblicate sul sito *internet* www.gdf.gov.it e, comunque, in possesso dei requisiti fisici previsti per l'idoneità ai servizi di navigazione aerea, quali piloti, ai sensi del decreto ministeriale 16 settembre 2003 e dell'articolo 586 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.
2. I concorrenti, convocati per l'accertamento dell'idoneità ai servizi di navigazione aerea presso l'Istituto di Medicina Aerospaziale dell'Aeronautica Militare di Roma, devono presentare:
- a) certificato, in originale o copia conforme, di idoneità all'attività sportiva agonistica per l'atletica leggera e per il nuoto in corso di validità, rilasciato da medici iscritti alla Federazione Medico Sportiva Italiana, ovvero da specialisti che operano presso strutture sanitarie pubbliche anche militari o private accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale che esercitano, in tali ambiti, in qualità di medici specializzati in medicina dello sport;
 - b) referto, rilasciato, in data non anteriore a sessanta giorni precedenti la visita, da una struttura pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale, di analisi di laboratorio concernente il dosaggio enzimatico del glucosio 6-

fosfatodeidrogenasi (G6PD) eseguito sulle emazie ed espresso in percentuale di attività enzimatica;

- c) referto, rilasciato, in data non anteriore a sessanta giorni precedenti la visita, da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale, concernente i *markers* virali, anti HAV, HBsAg, anti HBsAb e anti HCV;
- d) referto, rilasciato in data non anteriore a sessanta giorni precedenti la visita, da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale, attestante l'esito del test per l'accertamento della positività per anticorpi per HIV;
- e) referto, rilasciato da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale, in data non anteriore a sessanta giorni precedenti la visita, concernente l'emocromo con formula, VES, glicemia, creatininemia, ALT, AST, GGT, bilirubina totale e frazionata; colesterolemia totale; trigliceridemia; esame delle urine;
- f) ecocardiogramma *color doppler*, comprensivo di referto e immagini, effettuato presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale, entro i sei mesi precedenti la data della visita medica;
- g) esami radiografici, comprensivi delle radiografie e dei relativi referti in originale:
 - 1) del torace in due proiezioni, effettuato da non oltre sei mesi, qualora in possesso. Il concorrente ancora minorenne all'atto della presentazione agli accertamenti psico-fisici, avrà cura di portare al seguito la dichiarazione di assenso all'effettuazione dei prescritti accertamenti sanitari, compilata e sottoscritta in conformità all'allegato 8, per l'eventuale effettuazione del predetto esame radiografico. La mancata presentazione di detta dichiarazione determinerà l'impossibilità di sottoporre il concorrente agli esami radiologici;
 - 2) del tratto lombo sacrale della colonna vertebrale in due proiezioni, qualora in possesso.Tali esami strumentali devono essere effettuati, presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale, entro i sei mesi precedenti la data della visita medica;
- h) tracciato elettroencefalografico *standard*, preferibilmente su supporto cartaceo, comprensivo di referto, eseguito presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale, entro i tre mesi antecedenti la data della visita;
- i) solo per i candidati di sesso femminile:
 - 1) referto, in originale o copia conforme, attestante l'esito del *test* di gravidanza non anteriore ai 5 giorni dalla data di presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato;
 - 2) ecografia pelvica, con relativo referto, in originale o copia conforme, avente data non anteriore a tre mesi. Tale esame strumentale dovrà essere eseguito presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale;
- j) certificato medico, con data di rilascio non anteriore a sei mesi e una validità semestrale (*format* in allegato 6), rilasciato dal medico di fiducia di cui all'articolo 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Se gli accertamenti di cui al presente comma sono svolti presso strutture sanitarie accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale, sarà cura del candidato produrre anche un'attestazione in originale, rilasciata dalla medesima struttura sanitaria, comprovante detto accreditamento.

In caso di mancata presentazione del referto di cui alla lettera i), punto 1), la candidata è sottoposta al *test* di gravidanza presso l'Istituto di Medicina Aerospaziale dell'Aeronautica Militare.

La mancata presentazione, anche di un singolo documento, della restante documentazione medica indicata al presente comma, comporta la non ammissione del concorrente agli accertamenti sanitari e l'esclusione dal concorso, fatta eccezione per gli esami radiografici del torace e del tratto lombo-sacrale.

La dichiarata presenza, nella Sezione A del certificato medico di cui alla lettera j), di pregresse manifestazioni emolitiche e/o gravi manifestazioni immuno-allergiche e/o gravi intolleranze o idiosincrasie a farmaci o alimenti comporta l'esclusione dal concorso.

3. Per i candidati che risultano idonei ai servizi di navigazione aerea, quali piloti, gli esami radiografici e i referti sono trattenuti presso l'Istituto di Medicina Aerospaziale ed eventualmente messi a disposizione della sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), per l'espletamento delle attribuzioni di propria competenza.
4. Per le concorrenti che, all'atto delle visite mediche, risultano positive al *test* di gravidanza, sulla base dei certificati prodotti o degli accertamenti svolti in quella stessa sede, la competente sottocommissione non può procedere agli accertamenti previsti e deve esimersi dalla pronuncia del giudizio ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni e integrazioni. Tali candidate saranno escluse dal concorso qualora lo stato di temporaneo impedimento, anche in sede di seconda convocazione e comunque non oltre il 20 giugno 2019, non consenta di rispettare la tempistica prevista dall'articolo 3, comma 3, del predetto decreto ministeriale.

Le stesse sono ammesse, con riserva, alle successive prove selettive.

5. I concorrenti sottoposti ad accertamento dell'idoneità ai servizi di navigazione aerea sono invitati a sottoscrivere apposita dichiarazione di assenso all'esecuzione degli accertamenti di cui al protocollo diagnostico in uso presso l'Istituto di Medicina Aerospaziale dell'Aeronautica Militare, secondo il modello in allegato 8. In caso di candidato minorenne, la dichiarazione dovrà essere sottoscritta da entrambi i genitori o dal solo genitore esercente la potestà genitoriale o, in mancanza, dal tutore.
6. Nel predetto allegato 8 è, altresì, riportato il protocollo diagnostico praticato a ogni concorrente.
7. I candidati sono, eventualmente, sottoposti da parte della sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), a ulteriori visite specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio, necessari per una migliore valutazione del relativo quadro clinico.

In particolare, sono sottoposti a indagini radiologiche laddove le stesse si dovessero rendere indispensabili per l'accertamento e la valutazione di eventuali patologie non diversamente osservabili né valutabili. In tal caso, l'interessato, se maggiorenne, dovrà sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso.

8. Ai candidati è richiesto il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2 del decreto ministeriale 16 settembre 2003 e successive modificazioni e integrazioni e dagli articoli 586 e 587 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.

9. Per effetto del combinato disposto delle norme di cui al precedente comma, quindi, i candidati devono avere i seguenti requisiti fisici:
 - a) avere una distanza vertice-gluteo non superiore a cm 98 e non inferiore a cm 85 e una distanza gluteo-ginocchio non superiore a cm 65 e non inferiore a cm 56;
 - b) avere una distanza di presa funzionale non superiore a cm 90 e non inferiore a cm 74,5.
10. Per i candidati che non risultano in possesso del requisito di cui al precedente comma, il predetto Istituto di Medicina Aerospaziale non procede all'accertamento dell'idoneità ai servizi di navigazione aerea, quali piloti. In tal caso, i candidati sono immediatamente giudicati non idonei.
11. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 11.

Art. 20

Requisiti psico-fisici per i candidati che concorrono per il comparto aeronavale – specializzazione “comandante di stazione e unità navale”

1. L'accertamento dell'idoneità psico-fisica è effettuato:
 - a) da parte della sottocommissione indicata all'articolo 7, comma 1, lettera c), mediante visita medica preliminare, presso il Centro di Reclutamento, via delle Fiamme Gialle n. 18, 00122 – Roma/Lido di Ostia;
 - b) in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita.
2. Per il conseguimento dell'idoneità psico-fisica, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 6, gli aspiranti:
 - a) devono risultare in possesso:
 - 1) di acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno, senza correzione; campo visivo e motilità oculare normali; senso cromatico normale alle tavole pseudoisocromatiche;
 - 2) del profilo sanitario compatibile con l'idoneità psico-fisica al servizio nel Corpo, stabilita dal decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni e integrazioni, e dalle direttive tecniche adottate con decreto del Comandante Generale della Guardia di finanza;
 - b) non essere affetti dalle imperfezioni, infermità e condizioni somato-funzionali di cui all'elenco in allegato 9.

Tali provvedimenti sono disponibili sul sito *internet* del Corpo www.gdf.gov.it.

3. Ai fini dell'accertamento dell'idoneità psico-fisica e fatto salvo quanto previsto al comma 5, sono eseguiti i seguenti esami e visite:
 - a) visita medica generale;
 - b) esame delle urine ed ematochimici;
 - c) visita neurologica;
 - d) visita cardiologica con elettrocardiogramma;
 - e) visita psichiatrica, comprensiva di *test* psico-clinici.

I suddetti accertamenti saranno svolti nell'ordine definito dal Centro di Reclutamento, sulla base della disponibilità dei medici specialisti e delle ulteriori esigenze logistiche e organizzative.

4. La sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), può disporre, qualora lo ritenga necessario, l'effettuazione di ulteriori visite specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio.

In particolare, nel caso in cui si dovessero rendere indispensabili indagini radiologiche, l'interessato dovrà sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso. Il mancato consenso sarà considerato quale rinuncia alla prosecuzione del concorso.

5. I candidati che, nel corso del medesimo anno solare, sono già stati sottoposti, con esito positivo, all'accertamento dell'idoneità psico-fisica, di cui al precedente comma 3, nell'ambito di altri concorsi per l'accesso al Corpo della guardia di finanza, sono sottoposti esclusivamente ai seguenti accertamenti:

- a) visita medica generale;
- b) esame delle urine, per la ricerca di cataboliti di sostanze stupefacenti e/o psicotrope;
- c) eventuali ulteriori visite specialistiche e/o esami strumentali e di laboratorio necessari ai fini della verifica del possesso dei requisiti specifici previsti per l'accesso al ruolo, ovvero ai fini di cui al comma 4.

In tali casi, la competente sottocommissione esprime il giudizio definitivo sulla base dei suddetti accertamenti.

6. Per i candidati che, alla data di effettuazione dell'accertamento dell'idoneità psico-fisica, siano in servizio nel Corpo della guardia di finanza, il giudizio definitivo è espresso tenendo conto dell'età, del grado, delle categorie e degli incarichi svolti nonché delle norme che ne regolano la posizione di stato.

In tali casi deve essere comunque verificato il possesso del requisito di cui al comma 2, lettera a), punto 1) e lettera b).

7. Il giudizio espresso in sede di visita medica preliminare è, immediatamente, comunicato all'interessato, il quale, in caso di non idoneità, può, contestualmente, chiedere di essere ammesso a visita medica di revisione, fatta eccezione per il difetto dei requisiti di cui all'articolo 18, comma 8.

La richiesta di ammissione alla visita medica di revisione deve essere effettuata secondo quanto previsto all'articolo 18, comma 5.

8. I concorrenti convocati presso il Centro di Reclutamento per sostenere la visita medica preliminare devono presentare, in originale, la seguente documentazione sanitaria, con data non anteriore a sessanta giorni:

- a) certificato attestante l'effettuazione e il risultato dell'accertamento per i *markers* dell'epatite B (riportanti almeno HBsAg e Anti HBs) e C (riportanti almeno Anti HCV);
- b) certificato attestante l'esito del *test* per l'accertamento della positività per anticorpi per HIV;
- c) test audiometrico in cabina silente, da cui emergano almeno i valori indagati alle frequenze di 500, 1000, 2000, 3000 e 4000 Hz;
- d) ecografia pelvica, per i candidati di sesso femminile, comprensiva di immagini e relativo referto;

I certificati devono essere rilasciati da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o da una struttura privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale. In tale ultimo caso, il Centro di Reclutamento potrà eventualmente richiedere ai candidati gli estremi di tale accreditamento;

- e) certificato medico (*format* in allegato 6), rilasciato dal medico di fiducia di cui all'articolo 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
- f) prescrizione, ovvero idonea certificazione, di eventuale terapia farmacologica assunta o somministrata nei 30 giorni precedenti la data di convocazione alle visite mediche. In assenza di detta documentazione, l'eventuale positività riscontrata in sede di *test* tossicologici è causa di esclusione dal concorso.

I candidati in servizio nella Guardia di finanza devono presentare esclusivamente i certificati indicati nelle lettere c) e d).

9. Sono causa di esclusione dal concorso:

- a) la positività agli accertamenti di cui al comma 8, lettere a) e b);
- b) l'attestata presenza, nella Sezione A del certificato medico di cui al precedente comma 8 lettera e), di pregresse manifestazioni emolitiche e/o gravi manifestazioni immuno-allergiche e/o gravi intolleranze o idiosincrasie a farmaci o alimenti.

10. I candidati di sesso femminile devono inoltre produrre un *test* di gravidanza di data non anteriore a cinque giorni dalla data di presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. A tal fine, qualora in corso di validità, potrà essere presentato lo stesso certificato di cui all'articolo 15, comma 7. In assenza del referto, la candidata è sottoposta, allo scopo sopra indicato, al *test* di gravidanza presso il Centro di Reclutamento.

11. Per le concorrenti che, all'atto delle visite mediche, risultano positive al *test* di gravidanza, sulla base dei certificati prodotti o degli accertamenti svolti in quella stessa sede, la competente sottocommissione non può procedere agli accertamenti previsti e deve esimersi dalla pronuncia del giudizio, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni e integrazioni. Tali candidate saranno escluse dal concorso qualora lo stato di temporaneo impedimento, anche in sede di seconda convocazione e comunque non oltre il 3 luglio 2019, non consenta di rispettare la tempistica prevista dall'articolo 3, comma 3, del predetto decreto ministeriale.

12. Il candidato che, all'atto della presentazione al primo giorno di convocazione, non consegna i certificati di cui al comma 8:

- a) lettere a), b) ed e), viene ammesso con riserva alle successive fasi concorsuali ed escluso, qualora non proceda alla consegna secondo le modalità e la tempistica stabilite dal Centro di Reclutamento;
- b) lettere c) e d), potrà avanzare istanza per essere convocato in data successiva per sostenere gli accertamenti dell'idoneità psico-fisica. Il Presidente della sottocommissione indicata all'articolo 7, comma 1, lettera c), potrà concedere il differimento nel rispetto del calendario di svolgimento delle visite mediche preliminari. La data di convocazione viene immediatamente comunicata all'interessato. Qualora l'aspirante non avanzi la menzionata istanza ovvero non si presenti nel giorno in cui è stato riconvocato, è escluso dal concorso.

13. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 11.

Art. 21
Accertamento dell'idoneità attitudinale

1. I candidati risultati idonei all'accertamento dell'idoneità psico-fisica sono sottoposti all'accertamento dell'idoneità attitudinale, mentre i non idonei sono esclusi dal concorso.
2. L'idoneità attitudinale dei concorrenti è accertata da parte della sottocommissione indicata all'articolo 7, comma 1, lettera e), secondo le modalità tecniche definite con provvedimento del Comandante Generale della Guardia di finanza, pubblicato sul sito *internet* www.gdf.gov.it.
3. L'accertamento dell'idoneità attitudinale è finalizzato a riscontrare il possesso del profilo attitudinale richiesto per il ruolo ambito.
4. Detto accertamento si articola in:
 - a) uno o più *test* attitudinali, per valutare le capacità di ragionamento;
 - b) uno o più *test* di personalità per acquisire elementi circa il carattere, le inclinazioni e la struttura personologica del candidato;
 - c) uno o più questionari biografici e/o motivazionali, per valutare le esperienze di vita passata e presente nonché l'inclinazione a intraprendere lo specifico percorso;
 - d) un colloquio attitudinale, a cura di ufficiali periti selettori, per un esame diretto dei candidati, alla luce delle risultanze dei predetti test e questionari;
 - e) un eventuale secondo colloquio, a cura di uno psicologo.
5. Durante lo svolgimento degli accertamenti di cui al presente articolo, non possono essere consultati testi o altri supporti anche informatici ed eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti o, comunque, di comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti. I candidati che contravvengono a tali disposizioni sono esclusi dal concorso a cura della Sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera e).
6. I candidati risultati idonei all'accertamento attitudinale, sono ammessi a sostenere le prove orali e, se idonei, le prove facoltative di lingua straniera e di informatica nel giorno e nell'ora comunicati dal Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, mentre i non idonei sono esclusi dal concorso.
7. Il giudizio espresso dalla competente sottocommissione, che è notificato agli interessati, è definitivo.
8. Avverso le esclusioni, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 11.

Art. 22
Prove orali e prove facoltative di lingua straniera e di informatica

1. Le prove orali hanno luogo davanti alla sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), e consistono:
 - a) per il comparto ordinario in:
 - 1) un esame di storia ed educazione civica (durata massima 15');
 - 2) un esame di geografia (durata massima 15');
 - 3) un esame di matematica (durata massima 15');
 - b) per il comparto aeronavale in:

- 1) un esame di storia ed educazione civica (durata massima 15');
 - 2) un esame di geografia (durata massima 15');
 - 3) un esame di matematica (durata massima 15');
 - 4) un esame di lingua inglese (durata massima 15', a esclusione del tempo necessario per lo svolgimento del dettato).
2. I programmi riportati in allegato 10, relativi alle materie di cui al comma 1, lettere a) e b), punti 1), 2) e 3) sono suddivisi in tesi e su due di queste, estratte a sorte, vertono gli esami. La prova di conoscenza della lingua inglese di cui al comma 1, lettera b), punto 4), da effettuarsi senza l'ausilio del vocabolario, consiste:
- a) nella lettura di un brano;
 - b) in una conversazione che abbia come spunto il brano letto.
- La sottocommissione, prima dell'inizio della prova, individua i brani da sottoporre ai candidati per la lettura. Tali brani sono proposti a ciascun candidato, previa estrazione a sorte.
3. Per ciascuna materia la sottocommissione attribuisce a ogni candidato un punto di merito da zero a trenta trentesimi.
 4. Il punto di merito di ciascuna materia si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori per la stessa materia e dividendo tale somma per il numero dei medesimi.
 5. Conseguono l'idoneità i candidati che abbiano riportato un punteggio minimo di diciotto trentesimi in ciascuna materia.
 6. Coloro che riportano un punteggio, in almeno una materia, inferiore a diciotto trentesimi sono dichiarati non idonei ed esclusi dal concorso.
 7. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 11.
 8. Il candidato, che ne abbia fatto richiesta nella domanda di partecipazione e abbia riportato l'idoneità nelle prove orali, è sottoposto per il comparto ordinario alle prove facoltative di una lingua straniera - scelta tra quelle di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), punto 1) - e di informatica, per il comparto aeronavale alle prove facoltative di una lingua straniera - scelta tra quelle di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b), punto 1) - e di informatica, con le modalità indicate in allegato 11.
 9. L'aspirante in possesso dell'attestato di bilinguismo concorrente per il posto riservato nell'ambito del comparto ordinario può richiedere di sostenere la prova di lingua straniera in inglese, francese o spagnolo. A tal proposito, lo stesso può essere assistito, sul posto, da personale qualificato conoscitore della lingua tedesca, per ottenere i chiarimenti necessari sulle modalità di esecuzione della prova.
 10. Analogamente a quanto previsto nel precedente comma, il candidato in possesso dell'attestato di bilinguismo può:
 - a) svolgere, qualora ne abbia fatto richiesta nella domanda di partecipazione, la prova facoltativa di informatica in lingua tedesca;
 - b) essere comunque assistito, nel corso della richiamata prova, da personale qualificato conoscitore della lingua tedesca, per ottenere i chiarimenti necessari sulle modalità di esecuzione della stessa.

11. Il giudizio sulle prove di cui al comma 8 è espresso dalla sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), integrata a norma del comma 3 dello stesso articolo, con le modalità indicate al comma 4.
12. La sottocommissione assegna, per ogni prova facoltativa, un punto di merito da zero a trenta trentesimi. Il candidato che riporta un punto compreso tra diciotto e trenta trentesimi consegue, nel punteggio delle rispettive graduatorie uniche di merito, le maggiorazioni riportate in allegato 11.
13. Al termine di ogni seduta, la competente sottocommissione compila l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato nelle prove orali ed, eventualmente, nelle prove facoltative. Tale elenco, sottoscritto dal Presidente e da un membro della sottocommissione, è affisso, nel medesimo giorno, nell'albo della sede di esame. L'esito delle prove orali è, comunque, notificato a ogni candidato.
14. Al termine delle prove orali e delle prove facoltative di lingua straniera e informatica dei candidati per il comparto aeronavale – specializzazione “pilota militare”, la medesima sottocommissione provvede, secondo le disposizioni di cui all'articolo 27, alla compilazione di una graduatoria provvisoria di merito ai fini della individuazione dei concorrenti per la specializzazione “pilota militare” da avviare agli accertamenti di cui ai successivi articoli 23 e 24.
15. La suddetta graduatoria provvisoria è resa nota con avviso sul portale attivo all'indirizzo “concorsi.gdf.gov.it”, sulla rete *intranet* del Corpo e presso l'Ufficio Centrale Relazioni con il Pubblico e Comunicazione Interna della Guardia di finanza, viale XXI Aprile, n. 51, Roma (numero verde: 800669666).

Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti e dalla data di pubblicazione dello stesso decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 11.

Art. 23

Visita medica di controllo per i candidati che concorrono per il comparto aeronavale – la specializzazione “pilota militare”

1. I candidati ammessi all'accertamento dell'idoneità al pilotaggio sono sottoposti alla visita medica di controllo da parte della sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera f).
2. Gli aspiranti di sesso femminile, all'atto dell'ammissione a detta fase, devono produrre un *test* di gravidanza di data non anteriore a 5 giorni dalla data di presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. In assenza del referto, la candidata è, allo scopo sopra indicato, sottoposta al *test* di gravidanza a cura dell'Amministrazione.
3. Le candidate positive al *test* di gravidanza sulla base dei certificati prodotti o degli accertamenti svolti a cura dell'Amministrazione sono escluse dal concorso, con provvedimento della sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera f). I provvedimenti di esclusione sono notificati alle interessate, che possono impugnarli secondo le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 11.
4. La sottocommissione può, nell'espletamento dei propri lavori, disporre l'esecuzione di tutti gli accertamenti ritenuti, eventualmente, necessari per una migliore valutazione del quadro clinico dell'aspirante, inviandolo, se del caso, presso il competente ospedale militare.
5. I candidati risultati idonei alla visita medica di controllo sono avviati alla fase dell'accertamento dell'idoneità al pilotaggio di cui al successivo articolo 24, a eccezione di

quelli di cui al comma 2 del medesimo articolo. I concorrenti non idonei sono esclusi dal concorso.

6. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 11.

Art. 24

Accertamento dell'idoneità al pilotaggio per i candidati che concorrono per il comparto aeronavale – specializzazione “pilota militare”

1. Sono ammessi all'accertamento dell'idoneità al pilotaggio presso l'Aeronautica Militare i primi 6 concorrenti per la specializzazione “pilota militare” individuati secondo l'ordine della graduatoria provvisoria di cui all'articolo 22, comma 14.
2. I concorrenti di cui al comma 1 che hanno già conseguito il brevetto di pilota di aeroplano presso la Scuola di volo dell'Aeronautica militare di Latina non saranno sottoposti all'accertamento dell'attitudine al volo e, se vincitori, saranno convocati in Accademia.
3. I candidati, ammessi a tale fase, vi accedono:
 - a) se provenienti dai civili, in qualità di allievo finanziere, contraendo, dalla data di presentazione, una ferma volontaria pari alla durata della fase stessa;
 - b) con il grado rivestito, se militari in servizio. Durante tale periodo, essi sono esonerati dalle funzioni del grado e soggetti ai doveri degli aspiranti di cui alla lettera a);
 - c) alle dipendenze dell'Accademia della Guardia di finanza.Nel caso in cui i candidati appartengano:
 - d) alla Guardia di finanza, sono comandati in missione per tutta la durata della fase;
 - e) alle altre Forze armate, sono posti, a cura degli enti di provenienza, nella posizione di comandati o aggregati e continuano a percepire dagli stessi gli assegni loro spettanti;
 - f) a Forze di polizia a ordinamento civile ovvero al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono posti, a cura degli enti di provenienza, in licenza secondo i rispettivi ordinamenti.
4. È fatta salva la facoltà per l'Amministrazione di convocare, proseguendo nell'ordine della graduatoria di cui all'articolo 22, comma 14, un numero di concorrenti pari a quello degli eventuali esclusi, rinunciatari o assenti.
5. A seguito di provvedimento di esclusione o di rinuncia durante tale fase e con la medesima decorrenza, la ferma contratta dai candidati di cui al comma 3, lettera a), è rescissa. I medesimi candidati sono immediatamente messi in libertà a cura dell'Accademia e, se rientranti tra quelli di cui al predetto comma 3, lettera b) sono avviati ai reparti o agli enti di appartenenza.
6. Alla fine del percorso accertativo presso l'Aeronautica Militare i candidati risultati idonei saranno convocati, se vincitori, in Accademia. I candidati risultati non idonei saranno esclusi dal concorso.

Art. 25

Mancata presentazione e differimento del candidato

1. Il candidato che, per cause non riconducibili all'Amministrazione che ha indetto il presente concorso, non si presenta per:

- a) sostenere la prova preliminare, prevista dall'articolo 11, le prove di efficienza fisica, previste dall'articolo 15, l'accertamento dell'idoneità psico-fisica, previsto dagli articoli 16 e 18, l'accertamento dell'idoneità attitudinale, previsto dall'articolo 21 e le prove orali previste dall'articolo 22 è considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso. Compatibilmente con i tempi tecnici di espletamento delle succitate fasi selettive, i presidenti delle sottocommissioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) hanno facoltà - su istanza dell'interessato, esclusivamente per documentate cause di forza maggiore, ovvero, se militare in servizio della Guardia di finanza, su richiesta del Reparto di appartenenza, solo per improvvise e improrogabili esigenze di servizio - di anticipare o posticipare la convocazione dei candidati, nel rispetto del calendario di svolgimento delle stesse. L'istanza deve essere inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata *concorsoRN2019@pec.gdf.it*;
- b) sostenere la prova scritta, nella data prevista all'articolo 12, è considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso;
- c) la visita medica di controllo, prevista dall'articolo 23, è considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso;
- d) la visita medica di incorporamento, prevista dall'articolo 28, è considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso. Eventuali ritardi nella presentazione, dovuti a cause di forza maggiore, debitamente documentati, comunicati dal candidato all'Accademia della Guardia di finanza, entro 72 ore, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo *Bg0200000p@pec.gdf.it*, sono valutati a giudizio discrezionale e insindacabile del Comandante dell'Accademia, che, sentito il Presidente della sottocommissione per la visita medica di incorporamento, può differire la presentazione del candidato, purché il ritardo sia contenuto improrogabilmente entro il decimo giorno dall'inizio del corso. I giorni di assenza maturati sono computati ai fini della proposta di rinvio d'autorità dal corso, secondo le disposizioni vigenti.

Le decisioni assunte in relazione alle istanze di cui alle lettere a) e d) sono comunicate agli interessati a cura del Centro di Reclutamento.

- 2. Il candidato che, avendo chiesto e ottenuto il differimento delle prove ai sensi del comma 1, lettere a) e d), non si presenta nel giorno e nell'ora stabiliti è considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso.
- 3. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 11.

Art. 26

Graduatoria per il comparto ordinario

- 1. La graduatoria unica di merito dei candidati ai posti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), è compilata dalla sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a).
- 2. Sono iscritti nella graduatoria unica di merito i candidati che hanno conseguito il giudizio di idoneità a tutte le fasi concorsuali di cui all'articolo 1, comma 4, a esclusione delle lettere g), h), i), j), k) e l).
- 3. La graduatoria unica di merito degli idonei al concorso sarà formata secondo l'ordine dei punteggi conseguiti dai concorrenti, calcolati sommando i seguenti valori numerici:
 - a) punteggio di merito conseguito nelle prove orali (costituito dalla media aritmetica dei punti di merito ottenuti in ciascuna delle tre materie d'esame);

- b) punto di merito ottenuto nella prova scritta;
 - c) eventuali maggiorazioni ottenute nelle prove di efficienza fisica e nelle prove facoltative di lingua straniera e di informatica.
4. A parità di merito, sono osservate le norme di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e quelle di cui all'articolo 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191.

I titoli preferenziali sono ritenuti validi se posseduti alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso e se i medesimi, ovvero la certificazione che ne attesta il possesso, sono prodotti secondo le modalità di cui all'articolo 6, comma 2.

5. Con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza è approvata la graduatoria unica di merito e sono dichiarati i vincitori del concorso con le modalità di cui all'articolo 28.

Tale graduatoria è resa nota con avviso sul portale attivo all'indirizzo "concorsi.gdf.gov.it", sulla rete *intranet* del Corpo e presso l'Ufficio Centrale Relazioni con il Pubblico e Comunicazione Interna della Guardia di finanza, viale XXI Aprile, n. 51, Roma (numero verde: 800669666).

Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati e dalla data di pubblicazione dello stesso decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 11.

Art. 27

Graduatoria comparto aeronavale

1. La graduatoria unica di merito dei candidati ai posti di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), è compilata dalla sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a).
2. Sono iscritti nella graduatoria unica di merito i candidati che hanno conseguito il giudizio di idoneità a tutte le fasi concorsuali di cui all'articolo 1, comma 4, a esclusione delle lettere g), h, i) e l) con l'indicazione a fianco di ciascuno della specializzazione per la quale ha concorso.
3. La graduatoria unica di merito degli idonei al concorso sarà formata secondo l'ordine dei punteggi conseguiti dai concorrenti, calcolati sommando i seguenti valori numerici:
 - a) punteggio di merito conseguito nelle prove orali (costituito dalla media aritmetica dei punti di merito ottenuti in ciascuna delle quattro materie d'esame);
 - b) punto di merito ottenuto nella prova scritta;
 - c) eventuali maggiorazioni ottenute nella prova di efficienza fisica e nelle prove facoltative di lingua straniera e di informatica;
 - d) punteggio titoli, assegnato ai soli concorrenti per la specializzazione "pilota militare" per il possesso del B.P.A. (brevetto di pilota di aeroplano), conseguito presso la Scuola di volo dell'Aeronautica militare di Latina:.....punti 1,00;
 - e) punteggio titoli assegnato ai soli concorrenti per la specializzazione "comandante di stazione e unità navale" in base al possesso delle seguenti categorie di patente nautica:
 - 1) categoria "A":
 - (a) entro le 12 miglia dalla costa.....punti 0,20;

(b) senza alcun limite dalla costa.....punti 0,40;

2) categoria "B":.....punti 1,00.

I punti attribuibili per il possesso delle patenti nautiche, così come sopra distinti, non sono cumulabili tra loro e sarà considerata quella che comporta l'attribuzione del punteggio più alto.

4. A parità di merito, sono osservate le norme di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e quelle di cui all'articolo 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191.

I titoli preferenziali sono ritenuti validi se posseduti alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso e se i medesimi, ovvero la certificazione che ne attesta il possesso, sono prodotti secondo le modalità di cui all'articolo 6, comma 2.

5. Con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza è approvata la graduatoria unica di merito e sono dichiarati i vincitori del concorso con le modalità di cui all'articolo 28.

Tale graduatoria è resa nota con avviso sul portale attivo all'indirizzo "concorsi.gdf.gov.it", sulla rete *intranet* del Corpo e presso l'Ufficio Centrale Relazioni con il Pubblico e Comunicazione Interna della Guardia di finanza, viale XXI Aprile, n. 51, Roma (numero verde: 800669666).

Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati e dalla data di pubblicazione dello stesso decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 11.

Art. 28

Visita medica di incorporamento e ammissione in Accademia

1. Sono dichiarati vincitori del concorso e ammessi ai rispettivi corsi di formazione, in qualità di allievi ufficiali del ruolo normale – comparti ordinario e aeronavale, i candidati iscritti nelle rispettive graduatorie di cui agli articoli 26 e 27, nei limiti dei posti messi a concorso, secondo l'ordine risultante dalle graduatorie stesse e tenuto conto delle riserve dei posti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), sempreché abbiano conseguito il giudizio di idoneità alla visita medica di incorporamento, alla quale sono sottoposti, prima della firma dell'atto di arruolamento, da parte della sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera g).
2. I candidati non idonei alla visita medica di incorporamento sono esclusi dal concorso.
3. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 11.
4. I candidati, concorrenti per i posti riservati di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), non beneficiano di tale riserva laddove risultino:
 - a) privi dell'attestato di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o superiore;
 - b) non appartenenti a una delle categorie di cui all'articolo 2151, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

5. Le riserve di posti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a) saranno soddisfatte conteggiando tra i beneficiari delle stesse anche i concorrenti che si collocheranno in posizione utile nella relativa graduatoria unica di merito.
6. Qualora i posti riservati di cui al comma precedente non possano essere ricoperti per mancanza di candidati idonei, gli stessi sono devoluti in aumento agli altri candidati iscritti nella relativa graduatoria unica di merito.
7. Qualora per mancanza di candidati idonei non possano essere ricoperti:
 - a) i posti del comparto ordinario, le unità disponibili sono equamente ripartite e/o conferite in aumento a quelle messe a concorso per il comparto aeronavale, secondo il seguente ordine di priorità:
 - 1) specializzazione "pilota militare";
 - 2) specializzazione "comandante di stazione e unità navale";
 - b) i posti per una delle specializzazioni del comparto aeronavale, le unità disponibili sono conferite in aumento:
 - 1) all'altra specializzazione a concorso;
 - 2) al comparto ordinario.
8. Nel caso in cui alcuni dei posti messi a concorso risultino scoperti per rinuncia o decadenza entro 30 giorni dalla data di inizio del corso, possono essere autorizzate altrettante ammissioni al corso stesso secondo l'ordine delle rispettive graduatorie fermo restando quanto specificato al precedente comma 5.
9. L'Amministrazione ha la facoltà di colmare le vacanze organiche che si dovessero verificare, entro la data di approvazione delle rispettive graduatorie, nel limite di un decimo dei posti messi a concorso.
10. All'atto della loro ammissione in Accademia, gli ispettori, i sovrintendenti, gli appuntati e i finanzieri del Corpo devono rinunciare al grado rivestito per la durata del corso.
11. Gli allievi ufficiali ammessi a frequentare il corso di Accademia devono sottoscrivere, prima dell'inizio del corso, una dichiarazione con cui assumono l'obbligo di rimanere in servizio per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di inizio del corso di Accademia. Ai fini della nomina a sottotenente hanno l'obbligo di contrarre una nuova ferma di dieci anni, che assorbe quella da espletare e decorre dalla stessa data di nomina.
12. Agli allievi ufficiali ammessi a frequentare il corso di Accademia potrà essere richiesto di prestare il consenso a essere presi in considerazione ai fini di un eventuale impiego presso gli Organismi di informazione e sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, e alla verifica del possesso dei relativi requisiti.

Art. 29

Spese di partecipazione al concorso e concessione della licenza straordinaria per esami

1. Le spese di viaggio, vitto e alloggio, durante i periodi delle prove selettive, sono a carico degli aspiranti. Sono a carico dell'Amministrazione le spese di vitto e alloggio connesse alla permanenza dei candidati che concorrono per la specializzazione "pilota militare" presso la Scuola di volo dell'Aeronautica militare di Latina per l'accertamento dell'idoneità al pilotaggio.

2. Per la partecipazione alle fasi concorsuali di cui all'articolo 1, comma 4, a eccezione delle lettere i), j), k) e l), per il comparto ordinario e all'articolo 1, comma 4, a eccezione delle lettere i), e l), per il comparto aeronavale ai candidati appartenenti al Corpo sono concesse licenze straordinarie, per esami militari, per i giorni strettamente necessari. La rimanente licenza straordinaria per esami, fino alla concorrenza di giorni 30, può essere concessa per la preparazione agli esami orali solo a coloro che avranno conseguito il giudizio di idoneità all'accertamento dell'idoneità attitudinale. Per i militari frequentatori di corso, le assenze maturate per la fruizione della predetta licenza sono computate ai fini del calcolo dei periodi massimi di assenza dall'attività didattica, oltre i quali è disposto il rinvio d'autorità dal corso stesso, secondo le disposizioni vigenti.
3. Qualora i medesimi militari, nello stesso anno solare, abbiano usufruito di analoghe concessioni per altri concorsi banditi dal Corpo, possono beneficiare della predetta licenza soltanto per la parte residua fino alla concorrenza di giorni 30.

I militari che nello stesso anno avessero già beneficiato di altre tipologie di licenza straordinaria concorrenti al computo del limite massimo di 45 giorni annui (articolo 3, comma 37, legge 24 dicembre 1993, n. 537) possono, invece, fruire della anzidetta licenza soltanto per la parte residua fino alla concorrenza dei citati 45 giorni. Qualora il concorrente non si presenti alle prove orali per cause dipendenti dalla propria volontà, la licenza straordinaria è computata in detrazione a quella ordinaria dell'anno in corso e, se questa è stata già fruita, alla licenza ordinaria dell'anno successivo.
4. Ai candidati dichiarati vincitori del concorso spetta il rimborso delle spese di viaggio sostenute per raggiungere la sede dell'Accademia della Guardia di finanza per la frequenza del corso, secondo le disposizioni vigenti.

Art. 30

Trattamento economico degli allievi ufficiali

1. Durante il corso, gli allievi ufficiali percepiscono il trattamento economico come da norme amministrative in vigore.

Art. 31

Trattamento economico degli allievi ufficiali provenienti dai militari del Corpo

1. Al personale proveniente, senza soluzione di continuità, dai ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanziari, qualora gli emolumenti fissi e continuativi in godimento siano superiori a quelli spettanti nella nuova posizione, è attribuito un assegno personale pari alla relativa differenza, riassorbibile con i futuri incrementi stipendiali conseguenti a progressione di carriera o a disposizioni normative a carattere generale.

Art. 32

Sito *internet*, informazioni utili e modalità di notifica

1. Ulteriori informazioni sul concorso possono essere reperite *sul portale attivo all'indirizzo "concorsi.gdf.gov.it"*.
2. Laddove non diversamente disciplinato dal presente bando, tutte le notifiche nei confronti dei concorrenti al concorso saranno effettuate a cura del Centro di Reclutamento della

Guardia di finanza esclusivamente mediante l'invio di apposite comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) utilizzato da ogni candidato per la registrazione al portale di cui all'articolo 3 del presente bando di concorso.

Art. 33

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito Regolamento) si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da loro forniti in sede di partecipazione al concorso o, comunque, acquisiti a tal fine, è finalizzato esclusivamente all'espletamento delle relative attività istituzionali.

Il trattamento dei dati personali (comprese le categorie particolari di dati e i dati relativi a condanne penali e reati di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento) avverrà a cura dei soggetti a ciò appositamente autorizzati, ivi compresi quelli facenti parte delle Sottocommissioni previste dal presente bando, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate e con l'ausilio di apposita banca dati automatizzata, nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento delle finalità per cui i dati personali e particolari sono raccolti e/o successivamente trattati e, comunque, in conformità a quanto previsto dall'articolo 6, paragrafo 3, del Regolamento e dall'articolo 2-ter del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101; ciò anche in caso di eventuale comunicazione a terzi e anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto stesso.

2. La comunicazione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e del possesso degli eventuali titoli previsti dalla presente determinazione, pena l'esclusione dal concorso o dalla procedura di reclutamento.
3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che:
 - a) il Titolare del trattamento dei dati personali è il Corpo della guardia di finanza, con sede in Roma, Viale XXI Aprile, 51, che può essere contattato agli indirizzi *e-mail* urp@gdf.it o di posta elettronica certificata urp.reclutamento@pec.gdf.it;
 - b) il Responsabile della protezione dei dati designato per il Corpo della guardia di finanza può essere contatto al numero 06/442236053 o agli indirizzi *e-mail* rpd@gdf.it; o di posta elettronica certificata rpd@pec.gdf.it;
 - c) la finalità del trattamento è costituita dall'instaurazione del rapporto di lavoro che trova la base giuridica nel decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, e successive modificazioni e integrazioni, nel decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con particolare riferimento all'articolo 2151, comma 1, lettera a), nonché del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, con particolare riferimento all'articolo 33;
 - d) i dati potranno essere oggetto di diffusione nei casi in cui sia previsto nell'ambito del presente bando ovvero da norme di legge o regolamento e comunicati alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso e alla posizione giuridico-economica o di impiego del candidato, nonché, in caso di esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale;

- e) l'eventuale trasferimento dei dati personali a un paese terzo o a una organizzazione internazionale potrà avvenire ai sensi delle disposizioni previste all'articolo 49, paragrafi 1, lettera d) e 4, del Regolamento;
 - f) il periodo di conservazione dei dati personali avverrà nel rispetto della disciplina in tema di scarto dei documenti d'archivio delle pubbliche amministrazioni e relative disposizioni attuative e, comunque, sino al conseguimento delle finalità pubbliche per le quali i dati sono trattati, ivi compresa la tutela degli interessi dell'Amministrazione presso le giurisdizioni ordinaria, amministrativa e contabile;
 - g) l'eventuale reclamo potrà essere proposto all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, in qualità di Autorità di controllo.
4. Ai candidati sono riconosciuti, ai sensi del citato Regolamento, il diritto di accedere ai dati che li riguardano, il diritto di rettificare, integrare, aggiornare, cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Titolare del trattamento dei dati personali inviando le relative istanze al Centro di Reclutamento della Guardia di finanza.

Roma, lì 6 febbraio 2019

(Gen. C.A. Giorgio Toschi)